

Financial Focus

Newsletter n. 4/2024

gennaio 2025



SOMMARIO

| Pag. | Titolo |
|------|---|
| 3 | <i>REGOLAMENTAZIONE BANCARIA</i> |
| 21 | <i>INTERMEDIARI FINANZIARI</i> |
| 24 | <i>MERCATI FINANZIARI</i> |
| 39 | <i>COMPARTO ASSICURATIVO</i> |
| 46 | <i>IMPRESE</i> |
| 54 | <i>ANTIRICICLAGGIO</i> |
| 62 | <i>ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)</i> |
| 73 | <i>PRIVACY</i> |
| 79 | <i>CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE</i> |
| 85 | <i>DORA</i> |
| 92 | <i>BLOCKCHAIN E CRYPTOASSETS</i> |

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR 3 e assicurazione del rischio di credito: rapporto EBA (3 ottobre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un rapporto sull'assicurazione del rischio di credito in risposta alla richiesta della Commissione europea nel contesto del Regolamento CRR 3. Il rapporto valuta l'impatto delle riforme di Basilea III sull'assicurazione del credito (Credit Insurance - CI), utilizzata come tecnica di mitigazione del rischio di credito (CRM). L'assicurazione del credito è considerata una protezione del credito non finanziata (UFCP) e comporta una riduzione dei requisiti di fondi propri, anche se con restrizioni maggiori rispetto al passato.

Il rapporto analizza tre aspetti principali del nuovo quadro normativo di Basilea III: la soglia minima di ponderazione del rischio (RW), che elimina il riconoscimento del doppio default; il divieto per gli istituti di credito di stimare autonomamente la Loss-Given-Default (LGD) per esposizioni verso assicuratori del credito; e la calibrazione di un LGD fisso al 45% per queste esposizioni, che ha sollevato preoccupazioni circa l'allineamento con le protezioni della Direttiva Solvency II. Nonostante il settore evidenzi l'assenza di default tra gli assicuratori del credito nell'UE, EBA sottolinea che i dati disponibili non supportano una ricalibrazione del quadro regolatorio. Il rapporto mira a garantire coerenza, parità di condizioni e conservatività nel trattamento prudenziale del rischio di credito.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR III e Basilea III: terzo rapporto di monitoraggio EBA (7 ottobre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il terzo rapporto obbligatorio sul monitoraggio dell'implementazione di Basilea III (CRR III) nell'UE, valutandone l'impatto sulle banche europee in vista della piena attuazione nel 2033. Il rapporto analizza l'effetto del CRR III su diversi aspetti, tra cui il rischio di credito, operativo e l'indice di leva finanziaria, nonché l'introduzione della soglia minima di produzione aggregata e i nuovi standard sul rischio di mercato (FRTB) e sugli aggiustamenti della valutazione del credito (CVA).

I risultati sono differenziati tra le banche del Gruppo 1 (capitale Tier 1 superiore a 3 miliardi di euro e attività internazionali) e quelle del Gruppo 2 (tutte le altre banche), oltre che per i principali modelli di business: "universale", "orientato al dettaglio" e "orientato alle imprese e altro".

Il calo dell'impatto in termini di capitale minimo richiesto Tier 1 è attribuito principalmente all'adozione anticipata nel 2023, da parte delle G-SII (banche di importanza sistemica globale), del requisito aggiuntivo del coefficiente di leva finanziaria. Questo ha portato a un aumento dei requisiti per l'attuale implementazione, ma ha ridotto l'impatto dei requisiti patrimoniali previsti per la piena attuazione. L'effetto si riflette in un impatto inferiore per le banche del Gruppo 1 e per le G-SII, mentre il Gruppo 2 non è stato influenzato.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Il rapporto di monitoraggio di Basilea III: impatti sulle banche (9 ottobre 2024)

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato il rapporto di monitoraggio su Basilea III, che analizza l'impatto delle riforme di Basilea III sulle banche. Utilizzando dati raccolti dalle autorità di vigilanza nazionali, il rapporto monitora indicatori come il coefficiente patrimoniale basato sul rischio, il coefficiente di leva finanziaria e le metriche di liquidità. Basato su dati aggiornati al 31 dicembre 2023, il rapporto include informazioni di 180 banche, tra cui 118 grandi banche internazionali ("Gruppo 1") e 29 banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB). La copertura è elevata per le banche del Gruppo 1, raggiungendo il 100% in alcuni Paesi, mentre è più variabile per le banche del Gruppo 2.

Il rapporto non considera disposizioni transitorie, ipotesi sulla redditività futura delle banche, requisiti aggiuntivi del secondo pilastro o requisiti di riserva di capitale anticiclica, focalizzandosi esclusivamente sull'impatto delle riforme concluse.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

L'EBA sul rimborso dei titolari di token in caso di crisi dell'emittente (10 ottobre 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato le linee guida definitive per garantire un rimborso ordinato ai titolari di token in caso di crisi dell'emittente. Queste indicazioni si rivolgono alle autorità competenti individuate nel Regolamento sui mercati degli asset criptati (Regolamento UE 2023/1114 – MiCAR) e si applicano agli emittenti di token collegati ad attività (ART) e di token di moneta elettronica (EMT). Redatte ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 5, del MiCAR, le linee guida stabiliscono i requisiti per i piani di rimborso, includendo anche le disposizioni per gli emittenti di EMT, come previsto dall'articolo 55 del medesimo regolamento.

I principali elementi richiesti per i piani di rimborso sono:

- Strategie di liquidazione delle riserve di attività, per garantire la disponibilità dei fondi.
- Identificazione delle attività critiche, al fine di mappare i processi essenziali.
- Definizione delle richieste di rimborso, precisandone contenuti e modalità.
- Articolazione delle fasi del processo di rimborso, per assicurare una gestione trasparente e ordinata.
- Condizioni per l'attivazione del piano, da valutare sotto la supervisione delle autorità competenti.

Sulla base dei riscontri ricevuti durante la consultazione pubblica, l'EBA ha introdotto modifiche per migliorare la chiarezza e semplificare la terminologia. È stata inoltre prevista una certa flessibilità, consentendo agli emittenti di ART di applicare alcune indicazioni sulla liquidazione delle riserve anche al contesto degli EMT. Queste linee guida mirano a garantire una gestione strutturata ed efficace delle crisi, proteggendo così gli interessi dei titolari di token e contribuendo alla stabilità del mercato.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Banca d'Italia sul merito creditizio delle imprese (18 ottobre 2024)

Banca d'Italia ha pubblicato un'analisi sul proprio sistema interno di valutazione del merito creditizio per le imprese non finanziarie italiane, operativo dal 2013 e noto come "In-house Credit Assessment System" (ICAS). Il processo di valutazione si articola in due fasi: una automatizzata, che utilizza un modello statistico per fornire un primo giudizio sull'impresa, e una fase successiva, in cui analisti esperti e, se necessario, un comitato rating perfezionano il giudizio iniziale per determinare il rating finale.

Lo studio confronta i modelli statistici di verifica del merito creditizio con modelli basati sul machine learning e modelli ibridi, evidenziando che il modello statistico utilizzato da Banca d'Italia, pur integrando componenti di machine learning, presenta una struttura robusta e soddisfacente. Questo consente di distinguere con efficacia tra imprese finanziariamente solide e rischiose, garantendo una buona stabilità dei risultati.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Posizioni strutturali in valuta estera: standard tecnici EBA (28 ottobre 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione pubblica sui progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) e di implementazione (ITS) relativi alle posizioni strutturali in valuta estera, in conformità con il Regolamento CRR.

In particolare, l'articolo 104 quater del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) richiede all'EBA di definire RTS che specifichino:

- Le posizioni di rischio deliberate assunte dagli enti per mitigare le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio che impattano i coefficienti patrimoniali.
- Le modalità per calcolare e limitare l'importo massimo delle posizioni coperte, e il modo in cui tali importi devono essere esclusi dai requisiti patrimoniali secondo i metodi indicati all'articolo 325, paragrafo 1.
- I criteri di adeguatezza del quadro di gestione del rischio adottato dagli enti.

Le posizioni strutturali in valuta estera sono state oggetto di interpretazioni disomogenee tra diverse giurisdizioni, portando nel 2020 l'EBA a pubblicare linee guida per favorire un'applicazione uniforme. I nuovi RTS si basano su quelle linee guida, introducendo però modifiche rilevanti per migliorare la chiarezza e l'armonizzazione:

- Soglie quantitative: definizione di criteri chiari per identificare le valute ammissibili al trattamento strutturale in modo da ridurre la variabilità tra istituti.
- Calcolo della posizione di massima apertura: prevede che le banche considerino esclusivamente i requisiti di fondi propri per il rischio di credito nella determinazione della sensibilità dei coefficienti patrimoniali.
- Chiarimenti sulle posizioni di rischio: indicazioni dettagliate su come escludere le posizioni in valuta estera dai requisiti patrimoniali.
- Politiche per le valute illiquide: disposizioni specifiche per gestire valute con bassa liquidità, ad esempio in presenza di restrizioni imposte dall'Unione Europea.

Parallelamente, le ITS propongono un modello di segnalazione per monitorare le deroghe strutturali sui cambi in modo continuativo.

La consultazione è aperta fino al 7 febbraio 2025, offrendo alle parti interessate l'opportunità di contribuire alla definizione di un quadro regolamentare più chiaro e uniforme per la gestione delle posizioni strutturali in valuta estera.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Studio Banca d'Italia su PSD3 e PSR: evoluzione della disciplina UE sui servizi di pagamento (29 ottobre 2024)

Banca d'Italia, con lo studio n. 54 della Collana "Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento," analizza le proposte di revisione della Direttiva 2015/2366 (PSD2) tramite l'introduzione di una nuova Direttiva (PSD3) e di un Regolamento (PSR), pubblicate dalla Commissione europea il 28 giugno 2023.

Punti chiave dello studio:

- Evoluzione del mercato dei pagamenti: Crescente utilizzo di strumenti digitali, diffusione dei digital wallet, ruolo delle grandi imprese tecnologiche e complessità nel distinguere tra servizi tecnici e servizi di pagamento.
- Crescita delle cripto-attività: Analisi della loro idoneità come strumento di pagamento e necessità di coordinare la revisione della PSD2 con il MiCAR.
- Riduzione dell'accesso al contante: Necessità di sviluppare canali alternativi come il cash-in-shop per compensare la riduzione delle reti bancarie.

Finalità delle proposte PSD3/PSR:

- Rafforzare le misure antifrode.
- Garantire l'accesso dei PSP non bancari ai sistemi di pagamento UE.
- Migliorare il funzionamento dell'open banking.
- Chiarire e rafforzare le norme e i poteri delle autorità nazionali.
- Potenziare i diritti degli utenti dei servizi di pagamento.
- Migliorare la disponibilità del contante.
- Unificare le discipline di moneta elettronica e servizi di pagamento.

Lo studio approfondisce l'impatto delle modifiche rispetto alla PSD2, l'ampliamento del perimetro normativo e il coordinamento con il MiCAR per regolare l'uso delle cripto-attività come mezzo di scambio.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Segnalazioni OICR: chiarimenti Bankitalia dopo la Legge Capitali (30 ottobre 2024)

La Banca d'Italia ha chiarito alcuni aspetti relativi alle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge Capitali (L. 21/2004) al Testo Unico della Finanza (TUF).

Principali modifiche e chiarimenti:

- Cancellazione delle SICAV e SICAF in gestione esterna dall'albo:
 - Ai sensi dell'art. 16, c. 3, della Legge Capitali, la Banca d'Italia ha cancellato tali società dall'albo previsto dall'art. 35-ter del TUF a partire dal 27 settembre 2024.
 - La responsabilità per il rispetto delle disposizioni applicabili passa ai gestori esterni, come stabilito dall'art. 38, c. 6, del TUF.
- Segnalazioni di vigilanza:
 - Dal 31 dicembre 2024, le segnalazioni di vigilanza per le SICAV/SICAF in gestione esterna saranno effettuate dai gestori esterni, analogamente ai fondi comuni di investimento.
 - Gli obblighi relativi alla Sezione II, Parte Prima, della Circolare n. 189, riguardanti la voce segnaletica "Capitale minimo richiesto per l'autorizzazione" (codice: 5037500), non saranno più applicabili a tali intermediari.
- Frequenze e termini di segnalazione:
 - Gestori sotto soglia (art. 35-undecies TUF): seguiranno le frequenze e i termini di invio indicati nelle "Avvertenze Generali" della Circolare n. 189 per le SICAV/SICAF sotto soglia.
 - Altri gestori esterni: seguiranno le frequenze e i termini previsti per le SICAV/SICAF non sotto soglia, come specificato nelle medesime Avvertenze Generali.

La riorganizzazione semplifica il regime di vigilanza per SICAV e SICAF in gestione esterna, trasferendo le responsabilità segnaletiche ai gestori esterni e uniformando le modalità operative a quelle già applicate ai fondi comuni di investimento.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Metodo standardizzato per il rischio di credito: linee guida EBA (13 Novembre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione sulla sua bozza di linee guida per stabilire metodi di diversificazione al dettaglio proporzionati, utili per beneficiare della ponderazione preferenziale nel metodo standardizzato per il rischio di credito. La bozza è stata sviluppata ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623.

Le linee guida stabiliscono i criteri per determinare in quali circostanze le esposizioni al dettaglio possano essere considerate diversificate all'interno del metodo standardizzato per il rischio di credito, al fine di calcolare i requisiti patrimoniali previsti dal CRR. Il requisito di diversificazione del portafoglio, che implica un numero significativo di esposizioni con caratteristiche simili, contribuisce a ridurre i rischi per gli enti creditizi legati a tali esposizioni. Inoltre, la diversificazione è essenziale per assegnare una ponderazione preferenziale alle esposizioni al dettaglio nel metodo standardizzato.

In questa fase, EBA considera il criterio di granularità dello 0,2% stabilito nello schema di Basilea: nessuna singola esposizione retail dovrebbe superare lo 0,2% del portafoglio. Tuttavia, secondo la proposta di EBA, gli istituti saranno considerati sufficientemente diversificati anche se non più del 10% del loro portafoglio retail supera lo 0,2%. Questo approccio mira a garantire un trattamento proporzionato, riflettendo la presenza significativa di istituti più piccoli nell'UE.

Le linee guida proposte sono semplici e facilmente applicabili da tutti gli istituti, consentendo un calcolo proporzionato rispetto alle dimensioni dei portafogli al dettaglio. Il documento di consultazione si basa sulle raccomandazioni del Comitato consultivo di EBA sulla proporzionalità per il 2024 nel settore del rischio di credito.

La consultazione rimarrà aperta fino al 12 febbraio 2025.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Rischio di mercato: la Commissione UE posticipa di un anno gli standard CRR III (31 ottobre 2024)

Il Regolamento delegato (UE) 2024/2795 del 24 luglio 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, il 31 ottobre 2024.

CRR3: l'EBA su informativa al pubblico e segnalazioni di vigilanza (15 Novembre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un parere in risposta alle modifiche proposte dalla Commissione europea alla bozza finale degli Implementing Technical Standards (ITS) sull'informativa al pubblico e sulle segnalazioni di vigilanza, secondo il Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3).

EBA ha riconosciuto che la proposta della Commissione offre una maggiore flessibilità rispetto alla versione precedente degli ITS e l'ha accettata come un passo intermedio. Nel pacchetto finale presentato da EBA, solo il testo principale degli ITS doveva essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, mentre modelli e istruzioni sarebbero stati disponibili sul sito web di EBA. Tuttavia, la Commissione ha suggerito di includere anche i modelli nel pacchetto da pubblicare ufficialmente. EBA ha riconosciuto che le modifiche proposte conservano parte della flessibilità originaria, ma ha sottolineato che l'approccio iniziale, che prevedeva di mantenere i modelli solo sul sito web di EBA, fosse preferibile, in quanto permetteva maggiore flessibilità nell'elaborazione delle soluzioni informatiche. Nonostante ciò, EBA ha accettato la proposta della Commissione come passo intermedio, promettendo di collaborare ulteriormente con la Commissione per perfezionare gli ITS in conformità con i mandati del CRR3.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Relazione EBA sulla valutazione del rischio delle banche (2 Dicembre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la relazione autunnale sulla valutazione del rischio delle banche nell'Unione Europea (UE), accompagnata dall'esercizio di trasparenza 2024 che offre dati dettagliati su 123 banche di 26 Paesi dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE).

I principali punti emersi dalla valutazione dei rischi sono i seguenti:

1. Le banche UE/SEE operano in un contesto di crescita economica lenta, con rischi legati alla geopolitica che continuano a pesare.
2. La ripresa dei prestiti è lenta e la qualità degli attivi bancari è lievemente peggiorata.
3. Sebbene le esposizioni dirette verso Paesi geopoliticamente instabili siano limitate, i rischi indiretti restano significativi.
4. I rischi legati al settore del Real Estate commerciale (CRE) e alle connessioni con intermediari finanziari non bancari sono ancora elevati.
5. I rischi climatici e fisici non devono essere sottovalutati.
6. Le banche continuano a mantenere solidi livelli patrimoniali, con l'indice CET1 ben oltre i requisiti minimi stabiliti.
7. Nonostante una buona redditività, la sua sostenibilità è incerta, con le banche UE/SEE in ritardo rispetto ai concorrenti globali.
8. I rischi operativi, in particolare quelli informatici, sono in aumento.
9. Le banche stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza, ma l'adozione crescente presenta anche nuovi rischi.

In generale, la situazione delle banche dell'UE/SEE appare solida ma esposta a diversi rischi, tra cui quelli geopolitici, climatici e tecnologici.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR3: EBA sulle modifiche sostanziali ai modelli interni (9 Dicembre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione su una bozza di Regulatory Technical Standards (RTS), che ha l'obiettivo di chiarire e migliorare le condizioni per la valutazione delle estensioni e delle modifiche sostanziali apportate dalle banche ai loro modelli interni (MMC). L'intento è quello di allineare gli RTS esistenti con le modifiche introdotte dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3) e di migliorare l'efficacia del processo di approvazione delle modifiche ai modelli. Secondo il CRR, prima di attuare modifiche sostanziali o estensioni ai loro approcci interni, le banche devono richiedere l'approvazione delle autorità competenti. Il CRR distingue tra modifiche ed estensioni sostanziali, che richiedono approvazione, e altre modifiche, che necessitano solo di notifica. Il Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 sulle MMC specifica le condizioni per la valutazione delle modifiche ed estensioni sostanziali dei modelli. EBA ha revisionato tale regolamento, proponendo miglioramenti attraverso gli standard tecnici pubblicati, per allineare gli RTS al CRR3. Le principali modifiche proposte includono:

- Eliminazione dei riferimenti al metodo IRB per le esposizioni in strumenti di capitale.
- Miglioramento dell'efficacia del processo di approvazione delle modifiche ai modelli.
- Chiarimento dell'ambito di applicazione degli RTS.
- Focalizzazione sui criteri qualitativi per le modifiche sostanziali relative alla definizione di inadempimento, al quadro di convalida e agli approcci di modellizzazione utilizzati per le esposizioni in slot e i crediti acquistati.
- Modifica dei criteri qualitativi per le estensioni rilevanti.
- Introduzione di chiarimenti sul calcolo dei criteri quantitativi di backstop.

La bozza di RTS è stata sviluppata in base all'art. 143, par. 5, del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), che incarica l'EBA di specificare le condizioni per valutare l'uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni non coperte dal sistema di rating e per le modifiche ai sistemi di rating nell'ambito del metodo basato sui rating interni (IRB).

La consultazione sarà aperta fino al 10 marzo 2025.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Rischio di mercato: standard tecnici EBA in attuazione del CRR3 (9 Dicembre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha recentemente pubblicato la bozza finale degli Standard tecnici di regolamentazione (RTS) sul metodo per identificare il principale fattore di rischio e determinare se una transazione rappresenta una posizione lunga o corta, nell'ambito del rischio di mercato.

Le bozze di RTS sono state elaborate ai sensi dell'art. 94, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal CRR3, che incarica l'EBA di specificare il metodo per identificare il principale fattore di rischio di una posizione e determinare la direzione di una transazione (lunga o corta). Il CRR prevede delle deroghe per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato e di controparte, in particolare per le piccole attività del portafoglio di negoziazione, per le attività in derivati o per le attività soggette al rischio di mercato. Il CRR3 specifica che la dimensione dell'attività è data dal valore assoluto della posizione lunga aggregata sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata, determinando se una posizione è lunga o corta in base all'influenza dei movimenti del principale fattore di rischio sul valore di mercato.

Il metodo proposto da EBA per identificare i principali fattori di rischio si basa sulle sensibilità definite nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (FRTB-SA) o sugli add-on definiti nel metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte (SA-CCR). Per la determinazione della direzione delle posizioni, la metodologia proposta è allineata a quella degli RTS sul SA-CCR. Inoltre, è stato incluso un metodo semplificato che riguarda strumenti relativamente semplici, come obbligazioni a tasso fisso, notes a tasso variabile, azioni, forward, futures, swap semplici e opzioni plain vanilla. Questo approccio semplificato è pensato per agevolare l'applicazione delle regole su strumenti meno complessi.

Queste modifiche mirano a migliorare la chiarezza e l'efficacia nel calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato e a garantire una maggiore coerenza e trasparenza nell'applicazione delle normative, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle posizioni lunghe e corte e la gestione dei fattori di rischio.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Gestione rischio di controparte: le nuove linee guida del Comitato di Basilea (12 Dicembre 2024)

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un documento con linee guida per la gestione del rischio di controparte (CCR) da parte delle banche. Le linee guida si propongono di risolvere le debolezze di lunga data nel settore, identificando pratiche fondamentali per migliorare la gestione del CCR, incluse:

- **Due diligence completa:** deve essere effettuata sia al momento dell'ingresso in azienda che su base continuativa, garantendo che le banche comprendano i rischi che stanno assumendo e siano in grado di monitorare i profili di rischio delle controparti, soprattutto in periodi di stress.
- **Strategia di mitigazione del rischio di credito:** le banche dovrebbero sviluppare una strategia completa per gestire efficacemente il rischio di controparte, utilizzando strumenti come la marginazione sensibile al rischio.
- **Misurazione, controllo e limitazione del rischio di controparte:** l'utilizzo di una vasta gamma di metriche complementari per coprire in modo completo i rischi, le controparti e i portafogli rilevanti.
- **Governance del rischio di controparte:** la creazione di un solido quadro di governance del CCR che includa competenze in tutta l'organizzazione, una cultura del rischio chiara, processi di gestione dei rischi (compresi limiti e escalation), e un reporting affidabile integrato nei processi decisionali.

Queste linee guida sostituiscono le precedenti "Sound practices for banks' interactions with highly leveraged institutions" pubblicate nel 1999, che si erano rivelate insufficienti alla luce degli eventi recenti, come il fallimento di Long-Term Capital Management e il crollo di Archegos Capital Management nel 2021, e altre problematiche recenti nei mercati, come la volatilità nel mercato delle materie prime. L'intento delle linee guida è di risolvere le lacune persistenti nella gestione del CCR, con un focus particolare su: (i) Una due diligence approfondita. (ii) Pratiche di mitigazione del rischio di credito, come la marginazione. Misurazioni efficaci delle esposizioni potenziali e test di stress. (iii) Governance robusta, con un chiaro processo decisionale.

Le linee guida sono progettate per essere applicabili a banche di diverse dimensioni, complessità e profili di rischio, in un approccio proporzionale che tiene conto del rischio associato a ciascuna attività. I benefici più significativi sono attesi dalle banche che hanno esposizioni ad alto rischio verso controparti non bancarie, ma le linee guida sono pensate per essere applicate a tutte le esposizioni al rischio di controparte.

In generale, il Comitato di Basilea invita le banche e le autorità di vigilanza a adottare un approccio basato sul rischio e proporzionale, tenendo conto della natura e complessità delle esposizioni al rischio di controparte.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Le priorità di vigilanza BCE 2025-2027 (17 Dicembre 2024)

La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato le sue priorità di vigilanza per il 2025-2027, delineando la strategia di vigilanza bancaria per i prossimi tre anni. Queste priorità sono state definite dal Consiglio di vigilanza della BCE, basate su una valutazione dei principali rischi e vulnerabilità per le banche, nonché sui progressi compiuti rispetto agli obiettivi degli anni precedenti.

Le priorità principali includono:

- **Resilienza alle minacce macrofinanziarie e agli shock geopolitici:** Nonostante la solidità dei bilanci delle banche, la BCE mette in evidenza la necessità di mantenere la vigilanza a causa delle tensioni geopolitiche e dell'incertezza macroeconomica. Le banche devono concentrarsi sulla gestione del rischio di credito, identificando tempestivamente il deterioramento degli attivi e accantonando in modo prudente. È anche fondamentale rafforzare i quadri di resilienza operativa per far fronte a interruzioni impreviste.
- **Rimedi tempestivi alle carenze materiali:** Le banche sono chiamate a risolvere in modo tempestivo le carenze individuate nei cicli di vigilanza precedenti, in particolare nel campo della gestione dei rischi climatici e ambientali (C&E) e dell'aggregazione dei dati di rischio e segnalazione dei rischi (RDARR), dove alcune banche non hanno ancora completato i miglioramenti necessari.
- **Gestione dei rischi legati alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie:** Con l'aumento della digitalizzazione, la BCE sottolinea l'importanza di affrontare i rischi derivanti dall'adozione di nuove tecnologie. Le banche devono essere preparate a gestire i rischi connessi alla sicurezza informatica e ad altre sfide tecnologiche, bilanciando innovazione e prudenza nella gestione del rischio.

Le priorità di vigilanza per il 2025-2027 si concentrano quindi sulla resilienza alle crisi macrofinanziarie e geopolitiche, sul rimedio alle carenze strutturali e sulla gestione dei rischi digitali, con obiettivi strategici chiari e programmi di lavoro specifici per affrontare le vulnerabilità prioritarie del settore bancario.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR3: RTS EBA sui requisiti dei fondi propri per i rischi residui (18 Dicembre 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) nell'ambito della gestione del rischio di mercato, in particolare riguardo alla determinazione di quali strumenti che attraggono un rischio residuo possano essere considerati come coperture ai fini dell'esenzione dal componente aggiuntivo per il rischio residuo (RRAO), come previsto dal CRR3.

Queste RTS si inseriscono nel contesto del FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), con un focus sul nuovo approccio standardizzato basato sulla sensibilità (SA/SbM) e il rischio residuo.

In particolare, il CRR3 ha introdotto una disposizione che permette l'esenzione dal RRAO per quegli strumenti che comportano rischi residui utilizzati come copertura di altri strumenti con rischi residui. Le RTS stabiliscono le condizioni per determinare se uno strumento può qualificarsi come copertura. Le banche devono verificare se il rischio residuo coperto, per cui richiedono l'esenzione, riguarda un fattore di rischio che non è oggetto di shock nell'ambito dell'approccio SbM, ossia un fattore di rischio non SbM. Se questo è il caso, e la copertura riduce la sensibilità verso tale fattore di rischio non SbM, gli RTS indicano che le opzioni plain vanilla a spread a scadenza costante dovrebbero ridursi.

Questa bozza di RTS, elaborata ai sensi dell'art. 325 duovicies, par. 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), stabilisce i criteri per identificare le posizioni che attraggono un rischio residuo che fungono da copertura. È un passo fondamentale per l'implementazione del pacchetto bancario dell'UE, in vigore dal 1° gennaio 2025, quando l'approccio FRTB-SA diventerà applicabile per il calcolo dell'output floor. L'emanazione di queste RTS fornirà maggiore chiarezza per le banche nell'attuare le disposizioni normative del CRR3.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Obbligazioni bancarie garantite e CCR3: consultazione Banca d'Italia (19 Dicembre 2024)

Banca d'Italia ha avviato una consultazione per raccogliere opinioni riguardo all'esercizio della discrezionalità prevista dall'articolo 129, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3). Tale discrezionalità riguarda la supervisione dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds).

Le covered bonds sono strumenti finanziari con un rischio molto basso, grazie alla garanzia costituita da una parte degli attivi patrimoniali della banca. L'obiettivo della consultazione è ottenere input dalle banche e da altri soggetti interessati per definire come esercitare questa discrezionalità, in particolare riguardo all'impatto sul "cover pool", ossia il patrimonio che garantisce il pagamento del capitale e degli interessi dei bond. In caso di mancato esercizio della discrezionalità, l'adozione di nuovi metodi di valutazione degli immobili posti a garanzia potrebbe richiedere l'integrazione di tale patrimonio. Inoltre, le banche sono invitate a fornire osservazioni riguardo alla possibilità per gli Stati membri di applicare un regime transitorio favorevole per le esposizioni garantite da immobili residenziali, con riferimento al calcolo dell'output floor, come previsto dal CRR3. Banca d'Italia vuole raccogliere informazioni per migliorare il quadro informativo, anche se l'esercizio della discrezionalità spetta agli Stati membri.

Va notato che la consultazione non riguarda le discrezionalità attribuite alla Banca Centrale Europea (BCE) per la vigilanza sulle banche significative, che è oggetto di una consultazione separata avviata dalla BCE. La consultazione di Banca d'Italia rimarrà aperta fino al 3 febbraio 2025.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CRR III: le modifiche alle segnalazioni di vigilanza (27 Dicembre 2024)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 27 dicembre 2024, introduce norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), aggiornato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) per integrare le norme finali di Basilea III. Il nuovo regolamento ridefinisce gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, in particolare in relazione ai fondi propri e ai requisiti patrimoniali, comprendendo elementi come l'output floor, il rischio di credito e controparte, gli aggiustamenti della valutazione del credito, il rischio di mercato e operativo, le perdite su esposizioni deteriorate e cripto-attività. Inoltre, rivede le segnalazioni sulle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili e sul coefficiente di leva finanziaria. Il regolamento abroga e sostituisce il precedente regime di segnalazione definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allineandolo alle recenti modifiche del CRR.

CRR III: modifiche ai modelli per l'informativa prudenziale (31 Dicembre 2024)

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti dell'informativa prudenziale di cui alla parte otto, titoli II e III del CRR.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Fondi di investimento: modifiche alle segnalazioni Banche Centrali-BCE (10 ottobre 2024)

Il 10 ottobre 2024, la BCE ha aggiornato le regole per la raccolta di dati statistici sugli intermediari finanziari non monetari tramite l'indirizzo (UE) 2024/2798, sostituendo il precedente (UE) 2021/831. L'obiettivo è adeguare le segnalazioni sui fondi di investimento alle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1988. A partire da dicembre 2025, le banche centrali nazionali (BCN) dovranno comunicare informazioni aggiornate su attività e passività di questi fondi, essenziali per analisi approfondite sulla politica monetaria e sulla stabilità finanziaria.

Con l'importanza crescente dei fondi di investimento nell'area euro, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita di dati più precisi per migliorare le proprie analisi. Per semplificare le procedure, non sarà più necessario segnalare dati relativi ad altri intermediari finanziari (AIF) o alle controparti centrali (CCP), in quanto la BCE può già accedere a fonti alternative per monitorare queste entità. Questo aggiornamento mira a ridurre il carico di lavoro delle BCN, mantenendo l'efficienza del sistema di rilevazione statistica.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Intermediari 106 TUB: sì all'applicazione volontaria del CRR3 (4 dicembre 2024)

Banca d'Italia, con una comunicazione del 4 dicembre 2024, ha informato banche e intermediari che gli Intermediari ex art. 106 del TUB possono scegliere di applicare volontariamente le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), in attesa delle modifiche alla normativa di vigilanza che li riguarda.

La disciplina prudenziale per gli Intermediari 106 si basa sul principio della vigilanza equivalente, applicando un regime simile a quello delle banche, con adattamenti delle normative previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). A partire dal 1° gennaio 2025, il Regolamento CRR3 entrerà in vigore per le banche e i gruppi bancari, e Banca d'Italia valuterà se estendere queste nuove regole anche agli Intermediari 106, modificando la Circolare n. 288/2015. Questo processo di aggiornamento avverrà nel 2025 e servirà a stabilire se e come applicare misure specifiche per gli Intermediari 106, rispettando il principio di proporzionalità.

Le nuove regole per questi intermediari entreranno in vigore non prima del 1° gennaio 2026.

Nel frattempo, alcuni gruppi bancari hanno richiesto a Banca d'Italia di poter applicare le regole del CRR3 già dal 1° gennaio 2025, per evitare la complessità di avere regole diverse tra livello individuale e consolidato. Per rispondere a questa richiesta, Banca d'Italia ha stabilito che gli Intermediari 106 possano, su base volontaria, applicare le disposizioni del CRR3 dal 1° gennaio 2025, se comunicano la loro scelta a Banca d'Italia entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, questa decisione non è reversibile e deve essere applicata uniformemente per tutti i profili di rischio. Infine, Banca d'Italia sottolinea che tale regime è temporaneo e, una volta aggiornato il quadro normativo per gli Intermediari 106, anche quelli che hanno scelto di applicare anticipatamente il CRR3 dovranno conformarsi alle nuove disposizioni della Circolare n. 288/2015.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Il FSB sulla leva finanziaria nell'intermediazione finanziaria non bancaria (18 dicembre 2024)

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un rapporto in consultazione sulla leva finanziaria nell'intermediazione finanziaria non bancaria (NBFi). Il documento propone nove raccomandazioni di policy che mirano a migliorare la gestione dei rischi per la stabilità finanziaria legati alla leva finanziaria utilizzata da operatori non bancari, come hedge fund, fondi di investimento con leva, fondi pensione e compagnie assicurative.

Le raccomandazioni si concentrano su:

- Identificazione e monitoraggio dei rischi: sviluppo di indicatori di rischio e miglioramento della qualità dei dati.
- Misure di mitigazione dei rischi: affrontare le vulnerabilità legate a specifiche attività, entità o concentrazioni di rischio.
- Gestione del rischio di controparte e miglioramento dell'informativa privata.
- Coerenza regolamentare: applicazione del principio "stesso rischio, stesso trattamento normativo".
- Cooperazione internazionale: rafforzare il coordinamento transfrontaliero.

Il rapporto, che si basa su un'analisi pubblicata dall'FSB nel 2023, evidenzia come la leva finanziaria abbia contribuito a episodi di stress del mercato e propone misure di policy calibrate per affrontare i rischi finanziari in modo sistematico e coordinato. Le raccomandazioni includono approcci specifici per entità e giurisdizioni, riconoscendo che i rischi e le normative variano a livello internazionale.

Il FSB invita i commenti sul rapporto entro il 28 febbraio 2025 e prevede di pubblicare la versione finale a metà dello stesso anno.

MERCATI FINANZIARI

Modifiche al Regolamento dei Mercati: avviso Borsa Italiana (14 ottobre 2024)

Borsa Italiana ha annunciato, con l'avviso n. 42789 dell'11 ottobre 2024, che Consob ha approvato le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana con la delibera n. 23249 del 18 settembre 2024. Le modifiche entreranno in vigore il 28 ottobre 2024 e riguardano vari aspetti dei mercati gestiti da Borsa Italiana.

- Per il mercato ETFPlus, le modifiche includono l'introduzione del "Segmento Professionale", un aggiornamento della lista delle attività sottostanti, l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione dell'iNAV per gli ETF e nuovi criteri di revoca per gli ETF a scadenza. Inoltre, la documentazione richiesta per la domanda di ammissione sarà semplificata, in particolare per quanto riguarda il modulo del market maker.
- Nel mercato Euronext Milan, ci saranno modifiche alla procedura di ammissione alla quotazione in caso di offerta in opzione, in base all'articolo 2441 c.c.
- Per i mercati MIV Milan e MOT, si introdurrà la possibilità di accettare ordini di vendita anche da soggetti non professionali per gli strumenti quotati nel Segmento Professionale.
- Nel mercato Euronext Derivatives Milan, le modifiche riguardano l'allineamento della terminologia e la tabella di generazione degli strike e dei parametri di validità temporale.
- Per il mercato MOT, sono previsti cambiamenti nella tempistica per l'ammissione basata su programma, la limitazione della partecipazione alla distribuzione del mercato e la revisione dei modelli di domanda, oltre alla semplificazione della documentazione allegata.

Infine, per gli obblighi degli emittenti su tutti i mercati, sarà previsto il cambio dell'Issuer CSD. Maggiori dettagli sono contenuti nell'avviso allegato di Borsa Italiana.

MERCATI FINANZIARI

Cartolarizzazioni STS sintetiche: gli Orientamenti EBA in italiano (15 ottobre 2024)

L'EBA ha pubblicato la traduzione italiana degli Orientamenti sulle cartolarizzazioni STS sintetiche (semplici, trasparenti e standardizzate), in conformità all'art. 26 bis del Regolamento (UE) 2017/2402. Gli orientamenti chiariscono i requisiti di semplicità, trasparenza, standardizzazione e quelli relativi agli accordi sulla protezione del credito, all'agente terzo verificatore e al margine positivo sintetico (artt. 26 ter - 26 sexies del Regolamento).

Questi criteri si applicheranno:

- Alle cartolarizzazioni nel bilancio con accordi di protezione del credito adottati dopo il 9 dicembre 2024.
- Alle cartolarizzazioni ABCP e NON-ABCP con titoli emessi dopo il 9 dicembre 2024.

Gli orientamenti, adottati su base intersettoriale nell'UE, mirano a facilitare l'adozione dei criteri STS per le cartolarizzazioni OBS (On-Balance Sheet), necessarie per il trattamento preferenziale della ponderazione del rischio ai sensi del CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013). Questo approccio supporta ulteriori prestiti all'economia reale e contribuisce agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali.

MERCATI FINANZIARI

MIFIR: modifiche regolamentari ESMA su trasparenza e valutazione deroghe (16 ottobre 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato delle modifiche al manuale sulla trasparenza post-negoziazione e al parere sulla valutazione delle deroghe pre-negoziazione, in relazione alle disposizioni transitorie introdotte dalla revisione di MiFIR. Queste modifiche forniscono ulteriori chiarimenti pratici sulle disposizioni applicabili, in seguito alla dichiarazione di ESMA dello scorso marzo sulla transizione per l'attuazione della revisione della MiFID/MiFIR, per riflettere i cambiamenti apportati. L'obiettivo delle modifiche è facilitare una transizione fluida e garantire un'applicazione coerente delle norme previste dal MiFIR, integrando i chiarimenti già forniti sugli standard tecnici e le disposizioni applicabili nel riesame del MiFIR, come delineato all'inizio di quest'anno nell'Interactive Single Rulebook (ISRB).

MERCATI FINANZIARI

Private equity: le informazioni rilevanti per i fondi di investimento (24 ottobre 2024)

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC), hanno pubblicato un documento di ricerca sulla qualità del bilancio e le informazioni rilevanti per i fondi di private equity.

Lo studio analizza che la qualità del bilancio e la trasparenza delle informazioni finanziarie sono essenziali per i fondi di private equity quando valutano un'azienda per un possibile investimento. Questi fondi, infatti, non si limitano a fornire capitale, ma agiscono come partner strategici, mettendo a disposizione anche competenze gestionali e risorse finanziarie. La valutazione di un'impresa si concentra su aspetti fondamentali come la missione, il modello di business, la generazione di ricavi e la redditività, richiedendo informazioni chiare riguardo ai rischi, alla stabilità e alla resilienza del business.

Per attrarre investitori, è cruciale che il bilancio dell'azienda rifletta fedelmente la sua situazione economica e finanziaria. Gli investitori in capitale di rischio prestano particolare attenzione a fattori quali la ciclicità del business, il vantaggio competitivo e la struttura finanziaria, con un focus sul mix tra capitale proprio e debito.

L'EBITDA Adjusted, che esclude voci straordinarie o non ricorrenti, è uno strumento utile per ottenere una visione più accurata delle performance operative. Gli indicatori finanziari, come il Return On Equity (ROE), il Return On Invested Capital (ROIC), il Debt to Equity Ratio e il Free Cash Flow, sono utilizzati per valutare la solidità e la redditività dell'impresa. Per attrarre investimenti, il bilancio deve essere completo, preciso e conforme alle normative contabili e fiscali, in modo da creare fiducia e agevolare l'accesso ai finanziamenti necessari per la crescita.

In sintesi, una corretta e trasparente informativa finanziaria, accompagnata da analisi realistiche e prospettiche, è fondamentale per instaurare una relazione di fiducia con i fondi di private equity e per massimizzare le opportunità di investimento.

MERCATI FINANZIARI

IFRS 17: raccomandazioni ESMA per i bilanci degli emittenti (25 ottobre 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato una relazione che analizza il livello di conformità ai requisiti di informativa dell'IFRS 17 (Contratti assicurativi) e dell'IFRS 9 (Strumenti finanziari) nei bilanci IFRS 2023 di un campione selezionato di emittenti, con un focus particolare sull'IFRS 17.

La relazione include raccomandazioni per aiutare gli emittenti nella preparazione dei bilanci annuali, nonché una valutazione delle misure alternative di performance (APM) presentate nelle relazioni di gestione delle compagnie di assicurazione, confrontandole con le linee guida ESMA. La relazione fornisce una panoramica delle osservazioni di ESMA e delle Autorità nazionali competenti (ANC) sulla prima applicazione dell'IFRS 17, con esempi di informazioni che possono facilitare la visualizzazione dell'applicazione dei requisiti di tale standard nei bilanci delle compagnie assicurative. Inoltre, vengono fornite raccomandazioni per migliorare l'informativa sull'IFRS 17, e vengono analizzati l'applicazione e l'impatto dell'IFRS 9. I risultati complessivi indicano che, sebbene i requisiti di informativa siano stati in gran parte rispettati, ci sono margini di miglioramento in termini di granularità e trasparenza, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di transizione, i principi contabili, le valutazioni e le stime. ESMA ha anche osservato un basso livello di dettagli specifici per l'entità in alcune aree, suggerendo che gli emittenti possano migliorare la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite.

MERCATI FINANZIARI

Listing Act: modifiche alla direttiva delegata in ambito MiFID II (28 ottobre 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato oggi una consultazione sulle modifiche alle disposizioni relative ai servizi di esecuzione e ricerca, contenute nella Direttiva delegata (UE) 2017/593 nell'ambito di MiFID II, a seguito delle modifiche che entreranno in vigore con il Listing Act. Questo atto normativo introduce modifiche che consentono il pagamento congiunto per servizi di esecuzione e ricerca per tutti gli emittenti, indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato.

Nel documento di consultazione, ESMA chiarisce che i riferimenti al Listing Act si riferiscono al testo pubblicato l'8 ottobre 2024, anche se il Listing Act non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. L'attenzione della consultazione riguarda le modifiche alla Direttiva delegata MiFID II, che regolano il pagamento per i servizi di esecuzione e ricerca.

In base all'attuale normativa, l'art. 24, paragrafo 9 bis di MiFID II e l'art. 13 della Direttiva delegata stabiliscono le condizioni per la fornitura di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento, evitando che venga considerato un incentivo. Precedentemente, MiFID II permetteva pagamenti solo da risorse proprie o da un conto separato.

Tuttavia, nel 2021, nel contesto del Capital Markets Recovery Package, sono state introdotte modifiche che hanno permesso, per emittenti con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro, il pagamento congiunto per i servizi di esecuzione e ricerca da un conto separato.

Con l'introduzione del Listing Act, questa possibilità di pagamento congiunto sarà estesa a tutti gli emittenti, senza limiti di capitalizzazione di mercato. Tuttavia, le imprese di investimento dovranno rispettare alcune condizioni per evitare che la fornitura di ricerca venga considerata un incentivo, come la stipula di un accordo con il fornitore di servizi, l'informazione ai clienti sulla modalità di pagamento scelta e la valutazione annuale della qualità della ricerca. Inoltre, se l'impresa sceglie di pagare separatamente per i servizi, la fornitura della ricerca deve essere effettuata tramite pagamenti diretti.

La consultazione sarà aperta fino al 28 gennaio 2025.

MERCATI FINANZIARI

Listing Act: ESMA su prospetto informativo e responsabilità da prospetto (29 ottobre 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una consultazione riguardante il suo progetto di consulenza tecnica sul prospetto informativo e una call for evidence sulla responsabilità civile da prospetto, nell'ambito delle modifiche introdotte con l'entrata in vigore del Listing Act Il Listing Act, adottato dalla Commissione nel dicembre 2022, mira a semplificare i requisiti di quotazione per migliorare l'accesso ai mercati dei capitali per le PMI dell'UE, riducendo gli oneri amministrativi per le società che desiderano quotarsi o rimanere quotate. Esso comprende modifiche normative a vari regolamenti e direttive, tra cui il PR, il MAR, il MiFIR, la MiFID II e una nuova direttiva sulle strutture azionarie a voto multiplo.

Il Listing Act entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, con alcune disposizioni che avranno un'entrata in vigore differita tra i 15 e i 18 mesi. Pertanto, si prevede che la maggior parte delle disposizioni diventino operative nel luglio 2026. ESMA ha ricevuto una richiesta di consulenza tecnica dalla Commissione su vari temi legati al prospetto informativo, inclusi il contenuto e il formato del prospetto completo, le informazioni aggiuntive sui fattori ESG per gli strumenti finanziari, e i criteri e le procedure per l'approvazione del prospetto. Sono inoltre previste modifiche ai regolamenti delegati per l'aggiornamento dei metadati relativi ai prospetti e per la raccolta dei dati necessari a riflettere il Regolamento EuGB.

Inoltre, la Commissione europea è tenuta a presentare una relazione sulla responsabilità per le informazioni fornite nei prospetti degli strumenti finanziari entro il 31 dicembre 2025.

Il Listing Act pubblicato in Gazzetta ufficiale UE (14 novembre 2024)

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le due direttive ed il regolamento che compongono il c.d. "Listing Act", un pacchetto normativo volto a rendere più attraenti per le imprese i mercati dei capitali UE e a facilitare l'accesso al capitale per le PMI.

Per quanto riguarda il recepimento nazionale del Listing Act, il Regolamento (UE) 2024/2809 e la Direttiva (UE) 2024/2811 dovranno essere recepite entro il 5 giugno 2026; la Direttiva (UE) 2024/2810 entro il 5 dicembre 2026.

MERCATI FINANZIARI

La Commissione UE su Regolamento tassonomia e obblighi di informativa (12 novembre 2024)

La Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la comunicazione C/2024/6691, relativa all'interpretazione e all'attuazione di alcune disposizioni giuridiche dell'atto delegato sul Regolamento sulla tassonomia dell'UE. Questo regolamento, adottato nel 2020 (Regolamento (UE) 2020/852), istituisce un quadro per favorire gli investimenti sostenibili, creando un sistema di classificazione unificato delle attività economiche ecosostenibili, denominate "attività allineate alla tassonomia". Esso impone obblighi di trasparenza per le imprese finanziarie e non finanziarie, che devono comunicare informazioni sulle attività ammissibili e allineate alla tassonomia.

Nel luglio 2021, la Commissione ha adottato un atto delegato (Regolamento delegato 2021/2178), che precisa gli obblighi di informativa per le imprese ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sulla tassonomia. Questo atto delegato, noto come "Informativa", stabilisce le modalità di comunicazione dei dati relativi alle attività economiche allineate alla tassonomia e fornisce indicazioni sulle informazioni aggiuntive da includere nei prospetti, comprese quelle relative ai fattori ESG (ambientali, sociali e di governance). Dal 1° gennaio 2023, le imprese non finanziarie hanno iniziato a comunicare i loro indicatori fondamentali di prestazione (KPI) legati alla tassonomia. Le imprese finanziarie, dal 1° gennaio 2024, devono utilizzare i KPI forniti dalle loro controparti non finanziarie per calcolare i propri, inclusi il coefficiente di attivi verdi (GAR). Il regolamento sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) obbliga inoltre i partecipanti ai mercati finanziari ad utilizzare questi KPI per valutare la performance ambientale dei prodotti finanziari.

Poiché il calcolo dei KPI da parte delle imprese finanziarie dipende dai dati ricevuti dalle controparti finanziarie e non finanziarie, la Commissione si aspetta che la qualità di questi indicatori migliori man mano che le imprese adottano la tassonomia dell'UE e aumentano i flussi di dati.

La comunicazione attuale si concentra principalmente sulle imprese finanziarie e fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi e attuativi, rispondendo a 71 domande frequenti relative alla comunicazione dei KPI. Queste risposte non introducono nuovi obblighi, ma aiutano le imprese a rispettare in modo efficace gli obblighi di legge, garantendo la comparabilità e l'utilizzabilità delle informazioni, con l'obiettivo di favorire la finanza sostenibile.

Infine, la Commissione sottolinea che solo la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha la competenza per fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione.

MERCATI FINANZIARI

Derivati OTC: approvate le modifiche al Regolamento EMIR (19 novembre 2024)

Il 19 novembre 2024, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato le modifiche al Regolamento sulle infrastrutture di mercato europee (EMIR) con l'obiettivo di rendere il panorama europeo della compensazione più resiliente e competitivo.

EMIR, introdotto nel 2012, regola i derivati OTC, le controparti centrali (CCP) e i repertori di dati sulle transazioni, per aumentare la trasparenza e ridurre i rischi nel mercato dei derivati.

Le modifiche approvate riguardano anche il trattamento del rischio di concentrazione e del rischio di controparte, con un focus particolare sulle esposizioni alle CCP. Questi cambiamenti seguono la proposta della Commissione UE del dicembre 2022 e l'accordo con il Parlamento europeo.

Le nuove disposizioni mirano a migliorare i servizi di compensazione nell'UE, razionalizzando le procedure e rafforzando la vigilanza sulle CCP. Un altro obiettivo è ridurre la dipendenza dalle CCP sistemiche fuori dall'UE, imponendo ai partecipanti di mantenere conti attivi presso CCP europee e di compensare una parte significativa dei contratti derivati all'interno del mercato unico. Le modifiche al Regolamento EMIR e alle Direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e 2019/2034 entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Le modifiche al Regolamento EMIR in GU (4 dicembre 2024)

Pubblicate in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento che modifica il Regolamento EMIR e la Direttiva che modifica le Direttive UCITS, CRD e IFD, volte a ridurre le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi, ed il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati.

In particolare, sono stati pubblicati:

- il Regolamento (UE) 2024/2987 del 27 novembre 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e il Regolamento (UE) 2017/1131 (MMFR) per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione
- la Direttiva (UE) 2024/2994 del 27 novembre 2024, che modifica la Direttiva 2009/65/CE (UCITS), Direttiva 2013/36/UE (CRD) e la Direttiva 2019/2034/UE (IFD), sul trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale.

MERCATI FINANZIARI

CSDR: indicazioni ESMA sul meccanismo di sanzioni (20 novembre 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la relazione finale sulla consulenza tecnica relativa al meccanismo di sanzioni previsto dal Regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (CSDR). Il CSDR, modificato dal CSDR Refit, include misure per prevenire i mancati regolamenti nelle transazioni di titoli, che comportano obblighi di rendicontazione, sanzioni monetarie per i partecipanti ai CSD in caso di mancato regolamento e acquisti obbligatori se un partecipante non consegna i titoli entro il termine stabilito.

La consulenza mira a migliorare l'efficienza del processo di regolamento dei titoli, considerando anche il possibile passaggio al T+1 nell'UE. La relazione ESMA propone di migliorare l'applicazione del meccanismo sanzionatorio in tre aree: calcolo delle penali in caso di mancanza di liquidità, trattamento dei prezzi storici per il calcolo delle penali e la struttura dei tassi di penalità. ESMA suggerisce di mantenere l'attuale struttura delle sanzioni, ma con un aumento moderato dei tassi di penalità per le diverse categorie di attività, per allinearsi meglio con i tipi di mancato regolamento.

MERCATI FINANZIARI

Cartolarizzazione: contributo di vigilanza Consob per società veicolo (10 dicembre 2024)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024, la delibera Consob n. 23292 del 23 ottobre 2024 modifica il contributo di vigilanza e il termine di pagamento per le società veicolo di cartolarizzazione (SSPE). La delibera ridefinisce i criteri contributivi previsti inizialmente dalla delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023, tenendo conto delle specificità di vigilanza relative alle operazioni di cartolarizzazione.

In dettaglio, Consob ha stabilito che il contributo per il 2024 sarà dovuto dai soggetti designati ai sensi dell'art. 7, par. 2 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), con importi diversificati:

- 8.000 euro per ogni operazione sotto la vigilanza Consob secondo gli artt. 6-9 del SECR, in essere al 2 gennaio 2024.
- 4.000 euro per ogni operazione di cartolarizzazione STS, sempre in essere al 2 gennaio 2024.

Questa modifica riflette una maggiore attenzione alla diversa intensità di vigilanza esercitata da Consob sulle operazioni ordinarie e sulle cartolarizzazioni STS.

MERCATI FINANZIARI

Bilancio assicurativo e IFRS 17: modifiche IVASS agli schemi di bilancio (11 dicembre 2024)

IVASS, con il Provvedimento n. 152 del 26 novembre 2024, ha aggiornato il Regolamento ISVAP n. 7/2007, inclusi i relativi allegati, in materia di bilancio assicurativo IAS/IFRS, con l'obiettivo di migliorare la comparabilità dei dati relativi al margine sui servizi contrattuali e al rischio di liquidità. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2024, tiene conto del nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 "Contratti assicurativi", entrato in vigore il 1° gennaio 2023, che ha sostituito l'IFRS 4 e rappresenta uno standard cruciale per la contabilizzazione dei contratti assicurativi. Le modifiche, che si rifanno anche a precedenti interventi di aggiornamento come il Provvedimento IVASS n. 121/2022, riguardano la presentazione e l'informativa delle voci contabili relative ai contratti assicurativi, con aggiornamenti agli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa). Tali modifiche mirano a garantire maggiore trasparenza e comparabilità nel settore assicurativo. Il provvedimento, strutturato in 5 articoli, prevede aggiornamenti agli artt. 13 e 28 del Regolamento 7/2007, nonché agli allegati 1 e 2, che riguardano rispettivamente le istruzioni per la compilazione degli schemi di bilancio e gli schemi stessi. Gli artt. 4 e 5 disciplinano la pubblicazione e l'entrata in vigore delle modifiche normative.

MERCATI FINANZIARI

Benchmark finanziari: il nuovo regolamento UE (13 dicembre 2024)

Il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per modificare il Regolamento (UE) 2016/1011 sui benchmark finanziari, con l'obiettivo di semplificare i requisiti di autorizzazione e registrazione e ridurre gli oneri normativi per gli amministratori di benchmark non significativi, favorendo in particolare le PMI. I benchmark, che includono indici e panieri di attività finanziarie, sono ampiamente utilizzati come riferimento nei mercati dell'UE. L'accordo esclude i benchmark non significativi dall'ambito di applicazione del regolamento, concentrandosi solo su quelli critici, significativi, allineati a Parigi, della transizione climatica dell'UE e su alcuni benchmark relativi alle materie prime. Tuttavia, gli amministratori esclusi potranno volontariamente aderire alle norme (opt-in) se soddisfano determinate condizioni.

L'accordo introduce nuovi criteri qualitativi per il calcolo dei benchmark significativi, ampliando quelli già esistenti, e assegna all'ESMA la supervisione sull'approvazione degli amministratori. Gli amministratori di benchmark dell'UE e di Paesi terzi che includono fattori ESG nelle loro metodologie dovranno divulgare informazioni specifiche per essere autorizzati. L'obiettivo è garantire maggiore trasparenza e conformità rispetto ai fattori di sostenibilità ambientale e di governance.

L'accordo provvisorio, che ora dovrà essere confermato formalmente da entrambe le istituzioni, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

MERCATI FINANZIARI

Trasparenza pre e post negoziazione: standard tecnici ESMA (18 dicembre 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato una relazione finale contenente modifiche alla trasparenza azionaria, in attuazione della Direttiva MiFID II. Le modifiche mirano a creare un regime di trasparenza più informativo, sia pre che post negoziazione, per migliorare l'efficacia del mercato azionario. La relazione include proposte di modifica degli standard tecnici di regolamentazione (RTS) e una consulenza tecnica sulle disposizioni riguardanti la trasparenza azionaria. Le principali modifiche riguardano:

- Definizione di mercato liquido per gli strumenti azionari, con l'intento di chiarire quali mercati debbano essere considerati liquidi per il calcolo della trasparenza.
- Informazioni pre-negoziazione da divulgare, rilevanti anche per il nastro consolidato azionario.
- Revisione della trasparenza per gli internalizzatori sistematici (SI), includendo modifiche nella calibrazione delle dimensioni di quotazione.
- Report sulla trasparenza post-negoziazione, che ora includerà flag specifici per gli strumenti azionari.
- Modifiche sull'interruzione della segnalazione dei dati per calcolare la trasparenza: ESMA eseguirà i calcoli utilizzando i dati sulle transazioni segnalati ai sensi dell'articolo 26 del MiFIR, eliminando l'obbligo di segnalazione separata e riutilizzando i dati già disponibili, riducendo così l'onere di segnalazione per i partecipanti al mercato.

Queste modifiche sono finalizzate a migliorare la qualità e la comparabilità delle informazioni di mercato, riducendo al contempo gli oneri amministrativi per gli operatori.

MERCATI FINANZIARI

Linee guida ESMA sui controlli interni estese ad altri soggetti vigilati (19 dicembre 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una consultazione su una bozza di linee guida riguardanti i controlli interni per alcuni dei suoi soggetti vigilati, tra cui gli amministratori di benchmark e le infrastrutture di trasparenza del mercato, come i repertori di dati sulle negoziazioni e i fornitori di servizi di segnalazione.

La proposta di linee guida si basa su quelle già in vigore per le agenzie di rating del credito, estendendo le stesse normative agli amministratori di benchmark e alle infrastrutture di trasparenza. Le linee guida delineano le aspettative di ESMA su come dovrebbe essere strutturato un sistema di controllo interno efficace, includendo un quadro robusto per l'ambiente di controllo e per la gestione delle informazioni, nonché funzioni di controllo efficaci, come compliance, gestione del rischio e audit interno.

Inoltre, la bozza specifica come ESMA applica il principio di proporzionalità nelle sue aspettative sui controlli interni, tenendo conto delle diverse caratteristiche dei soggetti vigilati. Il periodo di consultazione durerà fino al 19 marzo 2025, con la pubblicazione della relazione finale prevista per il quarto trimestre del 2025.

COMPARTO ASSICURATIVO

Prodotti unit-linked: la metodologia value for money EIOPA (7 ottobre 2024)

EIOPA ha pubblicato una metodologia per valutare il rapporto qualità/prezzo (value for money) dei prodotti assicurativi unit-linked e ibridi. Questo approccio è fondamentale per garantire che i consumatori ottengano un prodotto assicurativo equo, che copra i costi, i servizi e offra rendimenti adeguati. La metodologia aiuta le autorità di vigilanza, sia a livello europeo che nazionale, a monitorare meglio i rischi legati al valore monetario dei prodotti, con un focus sui dati e sul rischio.

Il fine è identificare i prodotti che presentano elevati rischi di valore, assicurando che i consumatori siano al centro dell'offerta assicurativa. Le problematiche nel mercato dei prodotti unit-linked e ibridi, come evidenziato dalle autorità di vigilanza europee, riguardano spesso una discordanza tra i rendimenti attesi e i benefici reali, nonché costi, commissioni e penali eccessivi o ingiustificati.

COMPARTO ASSICURATIVO

Modifiche a Solvency II e IRRD: il Consiglio UE approva le due direttive (6 novembre 2024)

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato due direttive che modificano la Direttiva Solvency II, introducendo nuove normative riguardanti il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD). L'adozione delle direttive segue un accordo con il Parlamento europeo e avviene nell'ambito della procedura di codecisione.

Le due direttive sono:

- Una direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione e riassicurazione, modificando altre direttive e regolamenti europei.
- Una direttiva che modifica la Direttiva Solvency II, riguardante la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le garanzie a lungo termine, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

Le modifiche alla Solvency II puntano a rendere il settore assicurativo più resiliente, favorendo anche il finanziamento di transizioni verde e digitale e stimolando la crescita economica dell'Europa. L'obiettivo delle nuove norme sul risanamento e risoluzione è di migliorare la preparazione delle autorità a gestire situazioni di grave difficoltà finanziaria, proteggendo i contraenti e minimizzando l'impatto sull'economia, evitando l'uso di fondi pubblici. Le direttive saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE e entreranno in vigore 20 giorni dopo, con applicazione prevista due anni dopo.

COMPARTO ASSICURATIVO

Aggiornata la procedura RIGA per le segnalazioni delle assicurazioni (6 novembre 2024)

L'IVASS ha aggiornato la procedura RIGA per i moduli “Azionisti e Patti Parasociali” e “Partecipazioni Rilevanti Imprese” nell’ambito del processo di manutenzione delle applicazioni informatiche. Le modifiche introdotte riguardano nuovi controlli automatici per migliorare la qualità e l’accuratezza dei dati trasmessi, senza però modificare la struttura o il contenuto delle segnalazioni.

I controlli automatici comprendono:

- Verifica della consistenza delle quote di partecipazione degli azionisti.
- Validazione di codici fiscali e partite IVA attraverso l’Anagrafe Soggetti della Banca d’Italia.
- Controlli di congruità sulle date di validità relative ad azionisti, fondi, patti e partecipazioni.

COMPARTO ASSICURATIVO

Insurance Capital Standard: il requisito patrimoniale per i gruppi assicurativi (14 novembre 2024)

Il comitato esecutivo dell'IAIS (International Association of Insurance Supervisors) ha approvato il 14 novembre 2024 la versione finale dell'Insurance Capital Standard (ICS) come requisito patrimoniale prescritto per i gruppi assicurativi attivi a livello internazionale (IAIG).

L'ICS rappresenta la componente quantitativa del Common Framework (ComFrame) per la supervisione degli IAIG, i cui aspetti qualitativi, come governance e gestione del rischio, sono stati adottati nel 2019.

Rispetto all'ultima versione utilizzata durante il periodo di monitoraggio, l'ICS finale include due modifiche: la mappatura dei rating del rischio di credito e la definizione del rischio non assicurativo.

Il comitato esecutivo dell'IAIS ha anche completato la valutazione della comparabilità del metodo di aggregazione (AM) sviluppato dagli Stati Uniti, concludendo che esso fornisce risultati comparabili all'ICS. Tuttavia, alcune aree, come il rischio di tasso di interesse e i tempi dell'intervento di vigilanza, richiedono ulteriori lavori per garantire convergenza.

L'IAIS ha pubblicato un rapporto sulla valutazione dell'AM, che descrive metodologia e risultati, evidenziando aree di convergenza e divergenza.

L'implementazione finale dell'AM, prevista negli Stati Uniti, sarà soggetta a valutazioni nel 2026-2027, seguendo criteri qualitativi e quantitativi per garantire l'allineamento con l'ICS.

COMPARTO ASSICURATIVO

Gestioni separate: IVASS estende il fondo utili ai contratti in corso (5 dicembre 2024)

Con il Provvedimento IVASS n. 151 del 26 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2024, sono state apportate modifiche al Regolamento ISVAP n. 38/2011 in materia di gestioni separate. Il provvedimento estende l'utilizzo del "fondo utili", introdotto inizialmente dal Provvedimento IVASS n. 68/2018, anche ai contratti assicurativi già in essere. Questo fondo consente di accantonare le plusvalenze nette derivanti dalla vendita di titoli della gestione separata, influenzando il calcolo del tasso medio di rendimento.

L'estensione del fondo utili ai contratti in corso mira ad aumentare la flessibilità gestionale delle imprese, garantendo al contempo maggiore stabilità dei rendimenti nel tempo. L'iniziativa punta anche a incentivare l'offerta di contratti con prestazioni rivalutabili.

COMPARTO ASSICURATIVO

Fondo di garanzia assicurativo rami vita e trattamento in bilancio (18 dicembre 2024)

IVASS, con una lettera al mercato del 18 dicembre 2024, ha chiarito il trattamento contabile dei contributi al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.

Istituito con la L. 213/2023, il Fondo include tra gli aderenti:

- imprese di assicurazione italiane autorizzate nei rami vita,
- succursali di imprese extracomunitarie operanti nei rami vita in Italia, a meno che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

Il Fondo deve avere una dotazione pari almeno allo 0,4% delle riserve tecniche vita, calcolate secondo la metodologia Solvency II o un regime equivalente. Tale dotazione sarà raggiunta gradualmente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035.

I contributi ordinari annuali sono stabiliti dal Fondo e, nella fase iniziale, equivalgono allo 0,4 per mille delle riserve tecniche. In caso di insufficienza dei fondi per coprire le prestazioni protette, gli aderenti dovranno versare contributi straordinari.

IVASS ha definito le modalità di rilevazione di tali contributi nei bilanci consolidati e d'esercizio, applicabili a partire dal 31 dicembre 2024.

COMPARTO ASSICURATIVO

Riassicurazione e trattamento contabile delle riserve in bilancio (19 dicembre 2024)

La Cassazione, con l'ordinanza n. 18677 del 9 luglio 2024, ha stabilito che le riserve a carico del riassicuratore, registrate nell'attivo di bilancio secondo l'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 209/2005, devono essere determinate sulla base degli accordi contrattuali specifici e del rischio effettivamente trasferito.

Nel caso di riassicurazione per eccesso, in cui il riassicuratore copre solo il rischio eccedente una certa soglia, è legittimo smontare la riserva quando gli accordi originari non sussistono più, con un impatto negativo sul conto economico.

La vicenda ha riguardato: (i) Aurora Assicurazioni (ora Unipolsai Assicurazioni Spa), contestata dall'Agenzia delle Entrate per il trattamento delle riserve nei bilanci 2006-2007. (ii) Finsoe Spa, che ha impugnato avvisi di accertamento per il 2009.

La CTP di Bologna ha accolto i ricorsi delle compagnie, annullando gli avvisi di accertamento.

La Cassazione ha respinto i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le contestazioni.

La Corte ha confermato che, in caso di riassicurazione per eccesso, le riserve a carico del riassicuratore devono riflettere gli accordi contrattuali e l'effettivo rischio trasferito. Qualora tali accordi vengano meno, lo smontaggio della riserva e la conseguente variazione negativa sul conto economico sono legittimi.

IMPRESE

Decreto Omnibus: la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale (9 ottobre 2024)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'08 ottobre 2024 la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (c.d. Decreto Omnibus).

Tra le principali novità:

- Credito d'imposta ZES unica: incentivi per investimenti nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno.
- Agevolazioni fiscali per rientro in Italia: imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da chi trasferisce la residenza fiscale in Italia.
- Indennità una tantum per lavoratori dipendenti: sostegno economico straordinario.
- Concordato preventivo biennale: imposte agevolate per chi aderisce e sanzioni per chi non rispetta le regole.
- Tassazione lavoratori frontalieri: nuove disposizioni sui redditi di alcune categorie.
- Partecipazioni pubbliche: modifiche normative per società a partecipazione pubblica, con semplificazioni per imprese in monopoli e servizi pubblici.
- Fondo venture capital e PNRR: risorse per finanziare operazioni innovative e disposizioni per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Gestione finanziaria enti locali: utilizzo delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui.

Digital Services Act: modelli e termini per le relazioni di trasparenza in GU (4 novembre 2024)

Publicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2835 del 4 novembre 2024, che stabilisce modelli e termini per l'adempimento agli obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari e i fornitori di piattaforme online, a norma del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2835, pubblicato il 4 novembre 2024, stabilisce modelli e termini per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065) per i prestatori di servizi intermediari e fornitori di piattaforme online.

Principali disposizioni:

- **Obblighi di trasparenza:** I modelli e le istruzioni per la pubblicazione delle relazioni di trasparenza, definiti negli allegati I e II del regolamento, saranno obbligatori dal 1° luglio 2025.
- **Esenzioni:** I prestatori qualificati come microimprese o piccole imprese (secondo la raccomandazione 2003/361/CE) sono esentati dagli obblighi di trasparenza, salvo che si tratti di piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Periodicità delle relazioni:

- **Prestatori di servizi intermediari e di memorizzazione di informazioni, fornitori di piattaforme online:** obbligo annuale (1° gennaio - 31 dicembre).
- **Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca di dimensioni molto grandi:** obbligo semestrale (1° gennaio - 30 giugno; 1° luglio - 31 dicembre).

Termini e durata della pubblicazione:

- Le relazioni devono essere pubblicate entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione.
- Le relazioni devono essere conservate e accessibili al pubblico per almeno cinque anni dalla pubblicazione.

Correttivo Cartabia: in GU le modifiche al processo civile (11 novembre 2024)

Il D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024, apporta disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), modificando il Codice civile, il Codice di procedura civile e alcune leggi speciali. Il decreto, noto come "correttivo Cartabia", entrerà in vigore il 26 novembre 2024 e introduce modifiche rilevanti per adeguare il quadro normativo e migliorare l'efficienza processuale.

Tra i principali interventi, il decreto riforma la gestione dei procedimenti di famiglia, adegua il Codice di procedura civile al processo telematico, introduce nuove disposizioni per la gestione dei procedimenti d'allontanamento familiare e modifica leggi speciali e transitorie. Viene altresì previsto che le nuove norme si applichino ai procedimenti avviati dopo il 28 febbraio 2023. Le modifiche al Codice di procedura civile includono: la possibilità per il giudice di adottare il rito semplificato già nella fase preliminare; la rilevazione d'ufficio dell'incompetenza esclusivamente tramite decreto preliminare; l'obbligo per il giudice di verificare il rispetto dei propri ordini; e una maggiore chiarezza sul decreto di fissazione dell'udienza. Per il rito del lavoro, è introdotta la possibilità di sostituire l'udienza di discussione con uno scambio cartolare, salvo opposizione delle parti. Le norme sul rito semplificato eliminano lo ius poenitendi, chiarendo che può essere escluso solo per giustificato motivo. Inoltre, i ricorsi d'appello richiedono requisiti di chiarezza e specificità, ma non sono più soggetti a inammissibilità, come invece resta per il ricorso in Cassazione.

Un ulteriore correttivo alla Riforma Cartabia, attualmente in esame parlamentare, introduce modifiche alla mediazione civile e commerciale. Le novità prevedono l'aggiunta di procedure alternative, la modifica dei termini per l'ordinanza di mediazione e la possibilità di prorogare la durata della mediazione demandata una sola volta. Non sarà necessaria l'autentica della firma nella procura per la mediazione, salvo specifici casi. Infine, viene ribadito che la condizione di procedibilità riguarda esclusivamente la domanda introduttiva del processo.

Questi interventi mirano a migliorare la chiarezza normativa, l'efficienza del sistema giudiziario e l'adeguamento delle procedure a esigenze pratiche e tecnologiche.

IMPRESE

Design Package: Direttiva e Regolamento in GU UE (18 novembre 2024)

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva (UE) 2024/2823 e il Regolamento (UE) 2024/2822, che aggiornano la legislazione sui disegni e modelli industriali:

- Registrazione più semplice ed economica a livello UE.
- Introduzione della "clausola di riparazione", che esenta i pezzi di ricambio dalla protezione.
- Tutela estesa alla stampa 3D e all'uso di software per riprodurre modelli protetti.

Il Regolamento entrerà in vigore dopo 4 mesi, mentre gli Stati membri avranno 36 mesi per recepire la Direttiva.

Sanzioni AGCM: modifiche alle linee guida sulla quantificazione (18 novembre 2024)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato una consultazione pubblica per aggiornare le Linee Guida sulle modalità di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (Delibera n. 25152/2014), in linea con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 185/2021, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1 (ECN+), e con la giurisprudenza consolidata.

Principali modifiche proposte:

- Eliminazione del criterio di gravità: il riferimento alla gravità delle infrazioni non è più un requisito per l'irrogazione delle sanzioni, in conformità con il d.lgs. n. 185/2021.
- Associazioni di imprese: per infrazioni riguardanti attività dei membri, il valore delle vendite considerato è la somma delle vendite realizzate direttamente o indirettamente dai membri stessi.
- Appalti pubblici: per collusioni in gare non aggiudicate alle parti, il valore di riferimento sarà l'offerta presentata dal partecipante che si sarebbe aggiudicato la gara secondo l'intesa, salvo casi di inaffidabilità del valore.
- Riduzione delle soglie:
 - Le aggravanti e attenuanti passeranno dal 15% al 10%.
 - La riduzione complessiva per circostanze attenuanti sarà limitata al 30% (invece del 50%).
 - Programmi di compliance antitrust:
 - Fino al 10% di riduzione per programmi adeguati adottati prima dell'istruttoria, che abbiano permesso di scoprire e interrompere l'illecito.
 - Fino al 5% di riduzione per programmi non manifestamente inadeguati adottati prima dell'istruttoria, se successivamente integrati e attuati.
 - Nessuna riduzione per programmi manifestamente inadeguati o adottati ex novo dopo l'avvio dell'istruttoria.
- Amnesty plus: la riduzione prevista scende dal 50% al 45% per imprese che forniscono informazioni decisive per accertare un'infrazione diversa da quella oggetto del procedimento.

IMPRESE

AGCM: aggiornamento del Regolamento sulle procedure istruttorie in GU (18 novembre 2024)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 270 del 18 novembre 2024, la Delibera n. 31356 del 5 novembre 2024 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Il testo aggiorna il Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, adattandolo al mutato quadro normativo relativo al Codice del Consumo e al D. Lgs. 145/2007, che recepisce l'art. 14 della Direttiva 2005/29/CE sulla pubblicità ingannevole.

L'aggiornamento amplia le violazioni accertabili dall'AGCM, modifica il regime sanzionatorio applicabile e introduce un'unica procedura per le istruttorie di competenza dell'Autorità.

Registro titolari effettivi: il CNDCEC chiede indicazioni univoche (25 novembre 2024)

Con un comunicato del 25 novembre 2024, il CNDCEC ha reso noto che il Presidente ha inviato una lettera al MEF, al MIMIT e a Unioncamere, chiedendo indicazioni urgenti sull'operatività del Registro dei titolari effettivi.

La questione nasce dalla sentenza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024, che ha sospeso il funzionamento del Registro, rimettendo alla Corte di Giustizia UE la decisione su aspetti relativi ai trust e istituti giuridici affini.

Nonostante ciò, alcune Camere di Commercio continuano ad accettare comunicazioni di iscrizione, variazione o conferma dei dati, generando confusione e comportamenti non uniformi a livello territoriale. Il CNDCEC denuncia i problemi interpretativi per imprese e professionisti, evidenziando come la sospensione del Registro dovrebbe comportare il blocco totale delle comunicazioni.

Il Presidente chiede ai Ministeri di:

- Fornire linee guida uniformi per le Camere di Commercio.
- Garantire la sospensione completa del sistema, inclusa la gestione delle comunicazioni.
- Evitare l'accertamento di violazioni e l'applicazione di sanzioni durante la sospensione del Registro.

Credito d'imposta FOB: la percentuale 2024 (3 dicembre 2024)

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 435525 del 3 dicembre 2024, ha stabilito la percentuale del credito d'imposta spettante alle fondazioni di origine bancaria (FOB) per l'anno 2024, pari al 25,0778%. Questo credito d'imposta è concesso in relazione ai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2024 al Fondo Unico Nazionale (FUN), istituito dal Codice del Terzo Settore (art. 62, c. 6, D. Lgs. 117/2017) per finanziare stabilmente i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Il FUN, alimentato dai contributi annuali delle FOB e gestito dall'Organismo nazionale di controllo, consente alle fondazioni di beneficiare di un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati, nei limiti delle risorse disponibili (10 milioni di euro annui dal 2019). L'Agenzia determina la percentuale di credito applicabile per ogni anno in base al rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e i finanziamenti complessivamente versati.

Per il 2024, sulla base dei versamenti effettuati dalle FOB al FUN entro il termine stabilito, l'Agenzia ha fissato il credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 nella misura del 25,0778% del contributo versato.

ANTIRICICLAGGIO

AML Package: il primo numero della Rassegna Normativa UIF (1 ottobre 2024)

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il primo approfondimento della serie "Rassegna Normativa" nella collana Quaderni dell'antiriciclaggio, focalizzato sugli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) relativi al primo semestre del 2024, con particolare attenzione al pacchetto normativo antiriciclaggio dell'UE (AML Package). La rassegna esamina le principali novità della disciplina internazionale e nazionale, soffermandosi sul Regolamento Antiriciclaggio e sulla Direttiva AML, che rafforzano gli obblighi normativi per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Viene inoltre approfondita l'istituzione dell'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), il cui avvio è previsto per la metà del 2025, rappresentando un passaggio cruciale verso un'integrazione normativa e operativa a livello europeo.

Completa il documento una sezione dedicata alla documentazione, che raccoglie dati e analisi selezionati da istituzioni nazionali e internazionali, offrendo una panoramica dettagliata sulle tematiche legate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La pubblicazione intende fornire un quadro aggiornato e strutturato degli sviluppi normativi e operativi, contribuendo a supportare gli operatori del settore e le autorità competenti nell'adempimento dei loro obblighi.

ANTIRICICLAGGIO

SOS non rilevanti: le comunicazioni UIF saranno trimestrali (22 ottobre 2024)

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d'Italia ha annunciato una modifica alla periodicità delle comunicazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) considerate "non rilevanti". Da ottobre 2024, tali comunicazioni ai segnalanti saranno trasmesse trimestralmente, anziché semestralmente.

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 231/2007, UIF deve informare i segnalanti sugli esiti delle SOS, includendo i riscontri ottenuti dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Le SOS classificate come "non rilevanti" sono suddivise in due categorie:

1. Segnalazioni senza sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
2. Segnalazioni a basso rischio, che presentano alcuni elementi sospetti ma non sufficienti per ulteriori approfondimenti.

La maggiore frequenza delle comunicazioni permetterà ai segnalanti di ricevere informazioni utili in modo più tempestivo, migliorando il monitoraggio e il processo valutativo delle SOS. La prima trasmissione con cadenza trimestrale coprirà le SOS analizzate nel primo trimestre 2024.

ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: linee guida EBA su politiche, procedure e controlli (14 novembre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato nuove linee guida che stabiliscono per la prima volta standard comuni a livello UE in materia di governance antiriciclaggio (AML). Questi standard definiscono le politiche, le procedure e i controlli che istituti finanziari, prestatori di servizi di pagamento (PSP) e fornitori di cripto-attività (CASP) devono adottare per garantire la conformità alle misure restrittive dell'Unione Europea. Le linee guida mirano a prevenire rischi legali, reputazionali e operativi, evitando elusioni che potrebbero compromettere la stabilità e l'integrità del sistema finanziario europeo.

La prima serie di linee guida (EBA/GL/2024/14) è rivolta a tutti gli istituti vigilati dall'EBA e stabilisce requisiti per sistemi di governance e gestione del rischio solidi ed efficaci, volti a prevenire la violazione o l'elusione delle misure restrittive. La seconda serie (EBA/GL/2024/15) si concentra su PSP e CASP, specificando le azioni necessarie per rispettare le misure restrittive nell'esecuzione di trasferimenti di fondi o cripto-attività.

In base all'art. 23 del Regolamento (UE) 2023/1113, l'EBA è stata incaricata di definire linee guida per garantire che le misure restrittive siano correttamente applicate nei trasferimenti di fondi e cripto-attività. Oltre a questo mandato, l'EBA ha deciso di ampliare le indicazioni includendo ulteriori linee guida, basate su direttive europee come la Direttiva 2013/36/UE e la Direttiva (UE) 2015/2366, per affrontare questioni più ampie relative alla gestione del rischio e ai controlli interni.

Le nuove linee guida chiariscono come le politiche e le procedure sulle misure restrittive debbano essere integrate nei quadri di governance e gestione del rischio degli istituti finanziari, al fine di prevenire rischi operativi e legali, garantire un'attuazione efficace e limitare le possibilità di elusione. Le autorità competenti dovranno segnalare la conformità alle linee guida entro due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni ufficiali nelle lingue dell'UE. L'applicazione delle disposizioni è prevista a partire dal 30 dicembre 2025, fornendo agli istituti il tempo necessario per adeguare i propri sistemi e conformarsi pienamente ai requisiti.

ANTIRICICLAGGIO

Riciclaggio e blockchain nel mondo cripto (14 novembre 2024)

Banca d'Italia ha pubblicato uno studio sull'uso delle blockchain e delle criptoattività come strumenti per il riciclaggio di denaro, analizzando l'efficacia delle tecnologie emergenti, tra cui gli smart contract, nella rilevazione di operazioni sospette all'interno della Finanza Decentralizzata (DeFi).

Lo studio introduce il fenomeno del riciclaggio, evidenziando come blockchain e criptoattività vengano utilizzate per trasferire valore al di fuori dei circuiti finanziari tradizionali e più regolamentati. Viene analizzata la distinzione tra finanza centralizzata (CEX) e finanza decentralizzata (DEX), con particolare attenzione al ruolo degli exchange e alle loro caratteristiche operative.

Sul piano normativo, il documento esamina gli obblighi antiriciclaggio, sottolineando l'importanza dell'identificazione dei clienti, della raccolta di informazioni e del monitoraggio delle attività. Particolare rilievo è dato al problema del pseudonimato, che complica le attività di contrasto al riciclaggio.

L'analisi si sofferma sulle tre fasi del riciclaggio (piazzamento, stratificazione e integrazione), mostrando come le criptoattività possano essere utilizzate in ciascuna fase per rendere più difficoltoso il tracciamento delle operazioni illecite.

Infine, lo studio valuta il potenziale delle nuove tecnologie, come la zero-knowledge proof (ZKP), nell'identificazione dei soggetti e delle transazioni. Tuttavia, evidenzia come, soprattutto nell'ambito della DeFi, l'assenza di intermediari renda ancora complesso sviluppare sistemi di controllo adeguati senza il contributo attivo degli operatori finanziari.

ANTIRICICLAGGIO

Cripto-asset e obblighi AML: EBA sul punto di contatto centrale (4 dicembre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione pubblica su una bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) che definisce i criteri e le funzioni per la nomina di un punto di contatto centrale da parte dei fornitori di servizi di cripto-asset (CASP). Questa misura mira a garantire la conformità con gli obblighi locali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) negli Stati membri ospitanti.

Il mandato per lo sviluppo di tali RTS deriva dall'art. 45, paragrafo 10, della Direttiva (UE) 2015/849, che richiede all'EBA di stabilire le circostanze e le funzioni di questi punti di contatto centrali. Una prima versione degli RTS è stata adottata nel Regolamento delegato (UE) 2018/1108, ma il suo ambito era limitato agli istituti di moneta elettronica (IME) e ai prestatori di servizi di pagamento (PSP). Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1113, che estende gli obblighi AML/CFT ai CASP e sarà applicabile dal 30 dicembre 2024, l'EBA ha aggiornato il Regolamento delegato 2018/1108 per includere i fornitori di cripto-asset. In particolare, l'art. 45, paragrafo 9, della Direttiva (UE) 2015/849 consente agli Stati membri di richiedere ai CASP che operano sul loro territorio attraverso sedi diverse da filiali di nominare un punto di contatto centrale.

La nomina di un punto di contatto centrale per i CASP è fondamentale per garantire che essi rispettino gli obblighi locali in materia di AML/CFT, anche quando operano attraverso strutture che non rientrano direttamente nella definizione di "entità obbligate". Questi punti di contatto centrali migliorano la vigilanza AML/CFT, facilitando l'interazione con le autorità competenti e l'implementazione delle normative locali.

L'EBA propone di mantenere la struttura del Regolamento delegato 2018/1108, adattandola ai CASP senza modificare le disposizioni applicabili a IME e PSP. Tuttavia, introduce requisiti specifici per i CASP, considerandone il modello di business e le modalità operative.

La consultazione resterà aperta fino al 4 febbraio 2025.

ANTIRICICLAGGIO

Segnalazioni antiriciclaggio: nuovo Manuale Banca d'Italia (10 dicembre 2024)

Banca d'Italia, con provvedimento del 27 novembre 2024, ha approvato le modifiche definitive alle disposizioni del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, introducendo il nuovo Manuale per le segnalazioni antiriciclaggio. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, aggiorna la normativa in conformità agli Orientamenti EBA (Guidelines EBA/2021/16), che definiscono un approccio basato sul rischio nella vigilanza AML/CFT, e risponde alla necessità di Banca d'Italia di ricevere segnalazioni periodiche da parte degli intermediari vigilati per supportare l'analisi del rischio.

Le modifiche introducono l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di trasmettere segnalazioni periodiche antiriciclaggio secondo le modalità descritte nel nuovo Manuale, che fornisce indicazioni operative dettagliate. Queste segnalazioni, che sostituiscono e ampliano i dati già raccolti attraverso il questionario AML, dovranno essere inviate annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e coprire l'intero anno solare precedente. Tali obblighi sono stati inseriti nella nuova Parte Ottava delle disposizioni, denominata "Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio". Il provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo operative le modifiche e le nuove disposizioni per gli intermediari vigilati, che dovranno conformarsi a partire dal prossimo anno.

ANTIRICICLAGGIO

vIBAN e antiriciclaggio: indicazioni di vigilanza per i PSP (12 dicembre 2024)

Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) hanno fornito indicazioni ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) per garantire il rispetto degli obblighi antiriciclaggio (AML) nella gestione dei conti di pagamento con IBAN virtuali (vIBAN). Questi strumenti, che associano più IBAN a un conto principale (master account), sono utilizzati in modelli innovativi come il servizio IBAN as a Service (IBANaaS) e permettono transazioni flessibili, anche attraverso PSP intermedi.

L'analisi, basata su verifiche svolte nel 2023, ha evidenziato che l'uso dei vIBAN può complicare la tracciabilità dei flussi finanziari, riducendo la capacità di rilevare attività sospette e ostacolando le Autorità nella ricostruzione di operazioni potenzialmente legate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La questione è di particolare rilievo alla luce della Direttiva UE 2024/1640 e del Regolamento UE 2024/1624, che introducono una definizione normativa dei vIBAN e richiedono l'inclusione di questi strumenti nei registri centralizzati dei conti bancari, oltre a prevedere misure specifiche per i modelli di business a maggiore rischio.

Le Autorità sottolineano l'importanza di adottare presidi adeguati per garantire la conformità normativa e la sicurezza del sistema finanziario, evitando che l'uso dei vIBAN comprometta l'efficacia delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

ANTIRICICLAGGIO

Collegi antiriciclaggio: quarta relazione EBA sul loro funzionamento (16 dicembre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la quarta relazione sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT), evidenziando progressi e aree di miglioramento. I collegi, istituiti in conformità alla Direttiva (UE) 2018/843 e regolati dalle linee guida JC 2019 81, sono strumenti permanenti volti a promuovere la cooperazione tra le autorità di vigilanza degli istituti finanziari e creditizi, specialmente quelli con attività transfrontaliera. Al 31 dicembre 2023, erano operativi 264 collegi, di cui 34 istituiti nell'anno, con miglioramenti nel loro funzionamento, ma con persistenti criticità.

L'EBA ha riscontrato che l'organizzazione dei collegi non riflette sempre un approccio basato sui rischi, con frequenza delle riunioni e modalità di scambio informazioni poco adatte ai rischi specifici delle imprese vigilate, limitando così l'allocazione strategica delle risorse. Inoltre, i collegi spesso mancano di un coordinamento efficace per affrontare i rischi comuni, con poche discussioni significative sulle azioni congiunte necessarie a mitigare tali rischi.

Per migliorare questi aspetti, l'EBA ha fornito raccomandazioni mirate e ha sottolineato l'importanza di un approccio più strategico e cooperativo. Parallelamente, il monitoraggio tematico ha evidenziato rischi specifici legati a imprese nei settori bancario, dei pagamenti e della moneta elettronica con modelli di business tecnologici, invitando le autorità a considerare tali rischi nella vigilanza.

La relazione rappresenta un passo cruciale per rafforzare la cooperazione internazionale e migliorare la resilienza del sistema finanziario contro le minacce legate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Bilanci: ESMA sulla contabilizzazione delle quote di emissione di carbonio (8 ottobre 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato una dichiarazione pubblica sull'informativa contabile relativa alle quote di emissione di carbonio nei bilanci IFRS. ESMA raccomanda agli emittenti e ai revisori di considerare le indicazioni contenute nella relazione durante la redazione e la revisione dei bilanci.

La dichiarazione esamina le pratiche contabili adottate dagli emittenti europei quotati per le quote di carbonio del mercato delle compensazioni, inclusi permessi, diritti e quote di emissione, come quelle gestite nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE. Vengono illustrati i principi contabili osservati nella pratica che possono essere applicati per contabilizzare queste quote nei bilanci.

L'obiettivo principale è migliorare la trasparenza e la qualità delle informazioni fornite agli utenti dei bilanci, senza però prescrivere un metodo specifico di contabilizzazione. La dichiarazione sottolinea la necessità di migliorare l'informativa per facilitare decisioni consapevoli da parte degli utenti.

ESMA richiama inoltre l'attenzione sull'importanza crescente delle quote di carbonio nell'informativa societaria, alla luce degli impegni presi nell'Accordo di Parigi del 2015 e dell'aumento della rilevanza delle emissioni di gas serra (GHG) nel contesto aziendale e normativo.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Rating ESG e costi di finanziamento delle banche (18 ottobre 2024)

Banca d'Italia, con lo studio n. 52 di ottobre 2024, ha analizzato la relazione tra i rating ESG (Environmental, Social, Governance) delle banche e i loro costi di finanziamento, concentrandosi sulle obbligazioni emesse da banche dell'area euro tra il 2015 e il 2022. La ricerca evidenzia che banche con rating ESG più elevati ottengono costi di finanziamento inferiori, con una correlazione negativa significativa tra performance ESG e spread all'emissione. I fattori sociali e di governance, in particolare, risultano decisivi, poiché migliori pratiche di corporate governance e una riduzione dei rischi di controversie consentono condizioni di finanziamento più favorevoli.

Utilizzando un modello panel event study, lo studio mostra che variazioni nei rating ESG influenzano significativamente gli spread a scadenza: un aumento del rating porta a una riduzione degli spread, mentre una diminuzione li incrementa. Tuttavia, gli effetti positivi degli aumenti sono più significativi e persistenti rispetto alle riduzioni. Complessivamente, il fattore di governance emerge come il più rilevante nel ridurre i costi di finanziamento, confermando che gli investitori considerano i rischi ESG nelle loro decisioni.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Termini ESG nei nomi dei fondi: Consob e Bankitalia si conformano a ESMA (31 ottobre 2024)

Il 29 e 30 ottobre 2024, rispettivamente, Consob e Banca d'Italia hanno comunicato a ESMA la loro volontà di aderire agli Orientamenti sull'utilizzo di termini ESG (Environmental, Social, Governance) o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi, adottati da ESMA il 14 maggio 2024 (ESMA34-1592494965-657). Questi orientamenti stabiliscono criteri specifici per l'impiego di termini legati alla sostenibilità, all'ambiente, alla transizione economica e a tematiche sociali o di governance nei nomi degli OICR.

Applicazione degli Orientamenti

Destinatari: I gestori definiti dall'art. 1, c. 1, lett. q-bis del TUF.

Entrata in vigore:

- Per gli OICR istituiti a partire dal 21 novembre 2024: applicazione immediata.
- Per gli OICR già esistenti: periodo transitorio di adeguamento fino al 21 maggio 2025.

Normativa di riferimento:

Art. 14, c. 1, Direttiva 2009/65/CE. Art. 12, c. 1, Direttiva 2011/61/UE. Art. 35-decies, c. 1, lett. a), TUF. Titolo III, Capitolo I, e Titolo V, Capitolo I del Regolamento di Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

Gli Orientamenti, secondo l'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1095/2010, assumono valore di orientamenti di vigilanza, obbligando gli intermediari a conformarsi per garantire la trasparenza e la coerenza nell'uso dei termini ESG.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Obbligazioni verdi, sociali e/o sostenibili: manuale di orientamento (4 novembre 2024)

L'ICMA (International Capital Markets Association) ha pubblicato un'edizione aggiornata del Guidance Handbook, un manuale di orientamento sull'applicazione dei principi relativi alle obbligazioni "verdi", "sociali", "sostenibili" e legate alla sostenibilità. Questo manuale si basa sui Green Bond Principles (GBP) introdotti nel 2014, seguiti dai Social Bond Principles (SBP) e dalle Sustainability Bond Guidelines (SBG) nel 2017 e dai Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) nel 2020. Gli operatori di mercato hanno richiesto chiarimenti su come applicare questi principi nelle transazioni pratiche e nel contesto degli sviluppi del mercato.

Pubblicato per la prima volta nel 2019, il manuale raccoglie le risposte del Comitato esecutivo dei Principi, con il supporto dell'ICMA, fornendo un corpus di conoscenze e best practice per l'applicazione dei Principi. L'edizione aggiornata include nuove risposte, in particolare sull'Appendice 1 del giugno 2022 riguardante la cartolarizzazione, un capitolo aggiuntivo sulle obbligazioni legate alla sostenibilità e un nuovo capitolo 8 che affronta questioni relative alle pandemie e ai progetti sociali a sostegno di Stati fragili o in conflitto.

Il manuale è suddiviso in otto capitoli che trattano aspetti fondamentali dei GBP/SBP, obbligazioni garantite GSS, principi SLBP, questioni tecniche, governance, iniziative di mercato e casi pratici di obbligazioni sociali e sostenibili. Destinato a essere un riferimento essenziale, questo manuale mira a sostenere lo sviluppo e l'integrità del mercato delle obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità (GSSS).

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Rating ESG: il nuovo regolamento UE approvato dal Consiglio (6 novembre 2024)

Il Consiglio UE ha approvato un regolamento volto a migliorare la trasparenza e la comparabilità dei rating ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'Unione Europea. Questo provvedimento mira a rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili, promuovendo l'affidabilità e l'integrità delle valutazioni ESG.

Il regolamento, proposto dalla Commissione il 13 giugno 2023 e adottato in seguito a un accordo con il Parlamento europeo, riconosce l'importanza dei rating ESG nel valutare la sostenibilità di imprese e strumenti finanziari, nonché il loro impatto sulla società e sull'ambiente. Data la rilevanza di tali rating per i mercati di capitali e per gli investitori, il regolamento introduce misure per migliorare la trasparenza e prevenire conflitti di interesse, stabilendo il principio della separazione tra attività commerciali e di rating.

I fornitori di rating ESG stabiliti nell'UE dovranno ottenere l'autorizzazione dall'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e rispettare rigorosi obblighi di trasparenza riguardanti metodologie e fonti di informazione. I fornitori stabiliti al di fuori dell'UE potranno operare nell'Unione solo se i loro rating saranno avallati da un fornitore autorizzato nell'UE, riconosciuti sulla base di criteri quantitativi o inclusi nel registro UE in seguito a una decisione di equivalenza.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e sarà applicabile a partire da 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Rischi di sostenibilità: EIOPA raccomanda requisiti patrimoniali aggiuntivi (7 novembre 2024)

L'EIOPA ha pubblicato la relazione finale sul trattamento prudenziale dei rischi di sostenibilità nell'ambito di Solvency II, proponendo requisiti patrimoniali aggiuntivi per le attività legate ai combustibili fossili nei bilanci delle imprese assicurative europee, per rifletterne accuratamente i rischi elevati. Questo rapporto, sviluppato su mandato della Commissione Europea, valuta il trattamento prudenziale di asset associati a obiettivi ambientali, sociali o che li danneggiano, basandosi su un'analisi dei rischi e sul feedback delle parti interessate.

L'analisi evidenzia che le azioni e obbligazioni legate ai combustibili fossili sono più esposte ai rischi di transizione climatica rispetto ad altri asset. Per le azioni, si raccomanda un incremento del capitale fino al 17% per coprire i rischi, mentre per le obbligazioni legate ai combustibili fossili, si suggerisce una maggiorazione fino al 40%, mantenendo una struttura di requisiti patrimoniali sensibile al rischio. Per quanto riguarda i rischi di sottoscrizione dei rami danni, EIOPA ha analizzato come le misure di adattamento al clima, come porte anti-allagamento o vegetazione ignifuga, possano ridurre i rischi per gli assicuratori. Tuttavia, raccomanda ulteriori analisi quando saranno disponibili dati migliori.

Sul fronte dei rischi sociali, EIOPA riconosce la loro rilevanza prudenziale, ma non propone al momento un trattamento specifico a causa della mancanza di dati e modelli adeguati. L'analisi futura si concentrerà sullo sviluppo di linee guida per supportare gli assicuratori nella valutazione della materialità dei rischi sociali all'interno dell'Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Rischi ESG e probabilità di default delle imprese (14 novembre 2024)

Banca d'Italia ha pubblicato uno studio sull'impatto dei rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) sulla probabilità di default delle imprese non finanziarie incluse nell'Eurostoxx 600 tra il 2014 e il 2022. L'analisi considera orizzonti temporali di breve e lungo termine e rivela che le aziende con migliori profili di sostenibilità mostrano una probabilità di default significativamente più bassa, con una correlazione che diventa più forte con l'aumentare dell'orizzonte temporale.

Lo studio sottolinea inoltre come la rilevanza dei fattori ESG sulla probabilità di default e sui premi per il rischio richiesti dagli investitori sia influenzata dagli eventi globali. In particolare, l'impatto dei fattori di sostenibilità è aumentato dopo momenti critici come gli Accordi di Parigi del 2015 e la pandemia di Covid-19, evidenziando come eventi di forte rilevanza ambientale o sociale possano amplificare l'attenzione verso la sostenibilità nei mercati finanziari.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Rating ESG: il Regolamento sulla trasparenza delle attività di rating(27 novembre 2024)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/3005 del 27 novembre 2024, che introduce nuove regole sulla trasparenza e l'integrità delle attività di rating ESG (ambientale, sociale e di governance). Questo regolamento, che modifica il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e il Regolamento (UE) 2023/2859 (istitutivo dell'ESAP), mira a rafforzare la qualità, l'affidabilità e la trasparenza dei rating ESG, essenziali per la valutazione della sostenibilità di imprese e strumenti finanziari. I rating ESG hanno un ruolo sempre più rilevante nei mercati di capitali, influenzando la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili.

Il nuovo regolamento stabilisce un approccio normativo uniforme per garantire la trasparenza e prevenire conflitti di interesse e pratiche ingannevoli come il greenwashing e il social washing. I fornitori di rating ESG nell'UE dovranno essere autorizzati e vigilati dall'ESMA, rispettare obblighi di trasparenza riguardo alle metodologie utilizzate e alle fonti di informazione, e garantire il rispetto di norme rigorose sulla loro organizzazione e condotta. I fornitori extra-UE, per operare nell'Unione, dovranno ottenere l'approvazione da parte di un fornitore autorizzato nell'UE, soddisfare criteri quantitativi o essere inclusi nel registro UE attraverso una decisione di equivalenza.

Il regolamento introduce inoltre il principio di separazione tra attività commerciali e di rating ESG per prevenire conflitti di interesse, migliorando così l'affidabilità e l'integrità delle valutazioni. Queste misure puntano a rafforzare la fiducia dei consumatori e degli investitori, garantendo una maggiore protezione e promuovendo il buon funzionamento del mercato interno.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

MEF: Pubblicato il Documento per il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche (6 dicembre 2024)

Il MEF ha pubblicato il Documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche, volto a supportare le PMI nella raccolta e nella gestione di informazioni sugli impatti ESG (ambientali, sociali e di governance), agevolando il dialogo con le banche sui temi legati alla sostenibilità. Il quadro europeo richiede alle imprese di maggiori dimensioni e alle istituzioni finanziarie di disporre di dati ESG affidabili, inclusivi delle informazioni relative alla loro "catena del valore". Ciò implica che anche le PMI, pur non direttamente soggette alla normativa europea, ricevono richieste dalle banche per fornire dati ESG.

Obiettivi del documento:

- Migliorare la competitività delle PMI.
- Favorire una valutazione efficace dei rischi.
- Pianificare investimenti sostenibili.
- Rafforzare la resilienza a shock climatici ed energetici.
- Facilitare l'accesso ai finanziamenti privati e pubblici.
- Ridurre la complessità e i costi derivanti dalle richieste delle controparti.

Il Documento propone una raccolta standardizzata delle informazioni ESG, modulata sulla base delle dimensioni aziendali e articolata in cinque sezioni: (i) Aspetti generali. (ii) Aspetti climatici. (iii) Aspetti ambientali (E). (IV) Aspetti sociali (S). (V) Aspetti di governance (G).

Il Documento, pur non obbligatorio, mira a:

- Standardizzare le richieste delle banche.
- Ridurre gli oneri per le PMI.
- Promuovere una transizione sostenibile, anche per le microimprese, con criteri proporzionati.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Reporting di sostenibilità: ESMA sull'applicazione dell'ESEF(13 dicembre 2024)

L'ESMA ha avviato una consultazione sull'uso del formato elettronico unico europeo (ESEF) per il reporting di sostenibilità, con l'obiettivo di rendere le informazioni più accessibili e comparabili per gli investitori e ridurre gli oneri di reporting. I dati digitalizzati saranno integrati nel futuro Punto di accesso unico europeo (ESAP), migliorando l'efficienza nell'accesso alle informazioni.

La consultazione propone regole per il mark up del reporting di sostenibilità, con un'implementazione graduale su tre fasi per i bilanci ESRS e un approccio aggiornato per le Note al bilancio consolidato IFRS. Sono incluse anche modifiche agli standard tecnici di regolamentazione per il punto di accesso elettronico europeo.

Le opinioni potranno essere presentate fino al 31 marzo 2025, con la relazione finale prevista per il terzo trimestre dello stesso anno, seguita dalla presentazione dei progetti tecnici alla Commissione europea.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

CSRD: le modifiche Consob al Regolamento Emittenti (16 dicembre 2024)

La Consob ha messo in consultazione le modifiche al Regolamento Emittenti (n. 11971/1999), in attuazione del Decreto Legislativo 125/2024, che recepisce la Direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD).

La CSRD amplia le imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, stabilendo nuovi obblighi informativi e introducendo la "doppia materialità". Le imprese devono includere la rendicontazione nella relazione sulla gestione, seguire standard europei di rendicontazione (ESRS) e sottoporla ad un'assicurazione di terzo indipendente. Il Decreto attuativo stabilisce che grandi imprese e PMI quotate debbano pubblicare annualmente la rendicontazione di sostenibilità, utilizzando gli ESRS e sottoponendola a revisione legale, anche da un revisore diverso da quello dei conti. Viene anche introdotta la figura del "revisore della sostenibilità". Inoltre, la Consob avrà il compito di vigilare sulle rendicontazioni di sostenibilità degli emittenti quotati italiani, con poteri di sanzionare in caso di violazioni.

Le modifiche proposte da Consob al Regolamento Emittenti includono un controllo a campione, con almeno il 10% degli emittenti soggetti alla vigilanza, selezionati in base a parametri di rischio. L'obiettivo è bilanciare il controllo dell'adempimento degli obblighi normativi con la necessità di evitare eccessiva pressione sul mercato. La Consob prevede anche l'eliminazione dell'obbligo di pubblicare annualmente un elenco dei soggetti che redigono la rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità dovrà essere resa dal dirigente secondo uno schema specifico.

Queste modifiche puntano a garantire una maggiore trasparenza, coerenza e affidabilità nella rendicontazione di sostenibilità delle imprese, in linea con gli standard europei, e ad aumentare la protezione degli investitori e del mercato.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG (8 gennaio 2025)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi le Linee guida definitive sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), in conformità alla CRD VI, che stabiliscono i requisiti per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG, anche attraverso piani volti a garantire la loro resilienza nel breve, medio e lungo termine.

Gli Orientamenti si basano sull'art. 87 bis, par. 5 della CRD (Direttiva 2013/36/UE), come introdotto dalla CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE), e saranno integrate da linee guida sulle analisi di scenario ESG.

Le Linee guida pubblicate, in particolare, specificano i requisiti relativi ai processi interni e ai dispositivi di gestione del rischio ESG che gli istituti dovrebbero adottare in conformità alla Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI) e contribuiranno a garantire la sicurezza e la loro solidità nel momento in cui i rischi ESG si intensificheranno e l'UE passerà a un'economia più sostenibile.

Le linee guida specificano il contenuto dei piani che gli istituti devono predisporre al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG, compresi quelli derivanti dal processo di adeguamento verso l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nell'UE entro il 2050. Questi piani sosterranno la preparazione degli istituti alla transizione e dovrebbero essere coerenti con i piani di transizione preparati o divulgati dagli istituti ai sensi di altri atti legislativi dell'UE.

Le Linee guida si applicheranno a partire dall'11 gennaio 2026, tranne che per gli enti di piccole dimensioni e non complessi, per i quali le Linee guida si applicheranno al più tardi a partire dall'11 gennaio 2027.

Privacy supply chain: gli obblighi del responsabile del trattamento (7 ottobre 2024)

L'EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati) ha adottato un parere riguardante gli obblighi legati all'affidamento del trattamento dei dati personali a responsabili incaricati e sub-incaricati, nota come privacy supply chain. Il parere fornisce chiarimenti sull'interpretazione di alcuni obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR e sulle responsabilità dei responsabili del trattamento.

Secondo l'EDPB, i responsabili del trattamento devono disporre delle informazioni sull'identità di tutti gli incaricati e sub-incaricati coinvolti nel trattamento dei dati, inclusi nome, indirizzo e contatti, per adempiere agli obblighi normativi. Inoltre, devono verificare che i sub-incaricati forniscano garanzie sufficienti per la protezione dei dati, indipendentemente dal livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Tuttavia, l'estensione di tale verifica può variare in base ai rischi associati al trattamento.

La responsabilità di designare un sub-incaricato ricade sul responsabile del trattamento, anche se l'incaricato iniziale deve assicurarsi che i sub-incaricati soddisfino gli standard richiesti. Non è obbligatorio esaminare sistematicamente i contratti di sub-trattamento, ma è necessario farlo quando serve a dimostrare la conformità al GDPR.

Infine, in caso di trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo tra sub-incaricati, l'incaricato deve documentare il motivo del trasferimento, effettuare una valutazione dell'impatto e adottare eventuali misure aggiuntive. Il responsabile del trattamento, pur delegando tali operazioni, mantiene l'obbligo di assicurare che i trasferimenti rispettino il livello di protezione richiesto dal GDPR e deve essere in grado di presentare la documentazione pertinente all'autorità di protezione dei dati, se richiesto.

Norme procedurali GDPR: l'EDPB sulla proposta di regolamento (10 ottobre 2024)

L'EDPB (European Data Protection Board) ha adottato una dichiarazione riguardante le modifiche apportate dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla proposta di regolamento della Commissione europea, che introduce norme procedurali aggiuntive per l'applicazione del GDPR. La dichiarazione:

- Accoglie positivamente le modifiche per migliorare la cooperazione tra le autorità e l'applicazione del GDPR, pur raccomandando ulteriori interventi su elementi specifici.
- Ribadisce la necessità di una base giuridica e di una procedura armonizzata per risoluzioni amichevoli.
- Suggestisce di garantire che il consenso sulla sintesi delle questioni chiave sia raggiunto in modo efficiente.
- Accoglie le scadenze aggiuntive, ma sottolinea l'importanza che siano realistiche ed esorta a rimuovere disposizioni su obiezioni pertinenti e motivate nella risoluzione delle controversie.
- Esprime riserve sul fascicolo comune proposto dal Parlamento europeo, evidenziando le complessità tecniche e la necessità di chiarire le modalità di accesso.
- Apprezza la possibilità di rinuncia alla cooperazione rafforzata in casi semplici, introdotta dal Consiglio, ma chiede ulteriori chiarimenti sulla sua portata.

Data governance act: il decreto di adeguamento in GU (10 ottobre 2024)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 ottobre 2024, n. 144, che adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2022/868 (Data Governance Act), mirato a regolamentare il riutilizzo dei dati pubblici protetti, promuovere l'altruismo dei dati e disciplinare l'attività degli intermediari di dati. Il decreto designa l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) come autorità competente per i servizi di intermediazione e per il monitoraggio della conformità delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, in collaborazione con altre autorità come l'AGCOM, l'ACN e il Garante per la protezione dei dati personali.

Il decreto prevede sanzioni amministrative, da 10.000 a 100.000 euro o fino al 6% del fatturato annuo, per violazioni quali mancata notifica, inosservanza dei requisiti per i servizi di intermediazione e mancato rispetto delle condizioni di registrazione per le organizzazioni di altruismo dei dati. Le sanzioni saranno comminate in base alla gravità e alla durata delle violazioni, nonché ai benefici economici ottenuti.

L'AgID è incaricata di garantire il monitoraggio, stabilire disposizioni tecniche e fungere da sportello unico per l'accesso ai dati, promuovendo la trasparenza e la conformità ai requisiti normativi.

Data privacy framework: prima revisione del quadro UE-USA sul trasferimento dei dati (4 novembre 2024)

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha pubblicato una relazione sulla prima revisione del Data Privacy Framework (DPF) tra UE e USA, accogliendo positivamente i progressi compiuti dalle autorità statunitensi e dalla Commissione europea dall'adozione della decisione di adeguatezza nel luglio 2023. L'EDPB ha evidenziato l'attuazione del processo di certificazione da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che include la creazione di un nuovo sito web, l'aggiornamento delle procedure operative e iniziative di sensibilizzazione per le imprese. Nonostante ciò, il basso numero di reclami ricevuti finora sottolinea l'importanza di rafforzare il monitoraggio della conformità delle aziende certificate ai principi fondamentali del framework.

Il Comitato ha inoltre esortato le autorità statunitensi a fornire linee guida chiare sui requisiti per il trasferimento dei dati personali dagli esportatori dell'UE alle organizzazioni certificate. Sul fronte dell'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche statunitensi, l'EDPB ha valutato positivamente le salvaguardie introdotte dall'Executive Order 14086, in particolare i principi di necessità e proporzionalità, e il nuovo meccanismo di ricorso per i cittadini dell'UE. Tuttavia, il Comitato ha richiesto alla Commissione europea di monitorare l'attuazione pratica di tali salvaguardie, incluso il funzionamento dei principi e la conformità al quadro giuridico.

L'EDPB ha inoltre raccomandato una particolare attenzione all'evoluzione del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), in particolare alla Sezione 702, la cui portata è stata ampliata dopo la riautorizzazione del Congresso statunitense. Alla luce di queste considerazioni, il Comitato ha suggerito che la prossima revisione del DPF avvenga entro tre anni o meno, al fine di garantire un continuo adeguamento alle esigenze di protezione dei dati personali nel contesto transatlantico.

Modelli di IA: parere EDPB sull'uso dei dati personali (17 dicembre 2024)

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato un parere sull'uso dei dati personali nello sviluppo e nell'implementazione di modelli di intelligenza artificiale (IA), evidenziando le implicazioni legali ai sensi del GDPR. Il documento affronta temi chiave come l'anonimato dei modelli, l'uso dell'interesse legittimo come base giuridica e le conseguenze del trattamento illecito dei dati personali.

Per quanto riguarda l'anonimato, il parere specifica che un modello di IA può essere considerato anonimo solo se è altamente improbabile identificare individui dai dati utilizzati o estrarre dati personali tramite query. Tale valutazione deve essere effettuata caso per caso dalle autorità di protezione dei dati.

In relazione all'interesse legittimo come base giuridica, l'EDPB ricorda che spetta al titolare del trattamento identificare l'idonea base legale, seguendo un test in tre fasi: identificazione di un interesse reale e presente, analisi della necessità del trattamento e bilanciamento tra l'interesse del titolare e i diritti degli interessati. Il parere sottolinea che le autorità dovrebbero considerare il contesto del trattamento, i tipi di dati trattati e le misure di mitigazione adottate dal titolare per ridurre gli impatti sugli interessati. Inoltre, si evidenzia l'importanza delle ragionevoli aspettative degli interessati rispetto all'uso dei propri dati personali.

Sul trattamento illecito dei dati personali nei modelli di IA, l'EDPB identifica tre scenari principali. Nel primo, se i dati personali sono conservati nel modello e trattati dal medesimo titolare, la liceità dell'elaborazione successiva dipende dalla conformità della fase di sviluppo. Nel secondo, se un altro titolare utilizza il modello contenente dati personali, deve verificare che il trattamento iniziale sia stato conforme al GDPR. Nel terzo, se i dati personali sono stati inizialmente trattati illecitamente ma successivamente anonimizzati, il GDPR non si applica al funzionamento del modello, purché si dimostri che il trattamento futuro non riguarda dati personali.

Il parere evidenzia la necessità di misure di mitigazione personalizzate per limitare l'impatto negativo del trattamento dei dati personali, specialmente nelle fasi di sviluppo e distribuzione dei modelli di IA, ribadendo che tali misure devono essere adattate alle circostanze specifiche di ogni caso. L'EDPB richiama infine l'attenzione sull'obbligo delle autorità di controllo di monitorare le violazioni e applicare sanzioni proporzionate, assicurando la conformità ai principi del GDPR in tutte le fasi del trattamento.

Data privacy framework: prima revisione del quadro UE-USA sul trasferimento dei dati (4 novembre 2024)

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha pubblicato una relazione sulla prima revisione del Data Privacy Framework (DPF) tra UE e USA, accogliendo positivamente i progressi compiuti dalle autorità statunitensi e dalla Commissione europea dall'adozione della decisione di adeguatezza nel luglio 2023. L'EDPB ha evidenziato l'attuazione del processo di certificazione da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che include la creazione di un nuovo sito web, l'aggiornamento delle procedure operative e iniziative di sensibilizzazione per le imprese. Nonostante ciò, il basso numero di reclami ricevuti finora sottolinea l'importanza di rafforzare il monitoraggio della conformità delle aziende certificate ai principi fondamentali del framework.

Il Comitato ha inoltre esortato le autorità statunitensi a fornire linee guida chiare sui requisiti per il trasferimento dei dati personali dagli esportatori dell'UE alle organizzazioni certificate. Sul fronte dell'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche statunitensi, l'EDPB ha valutato positivamente le salvaguardie introdotte dall'Executive Order 14086, in particolare i principi di necessità e proporzionalità, e il nuovo meccanismo di ricorso per i cittadini dell'UE. Tuttavia, il Comitato ha richiesto alla Commissione europea di monitorare l'attuazione pratica di tali salvaguardie, incluso il funzionamento dei principi e la conformità al quadro giuridico.

L'EDPB ha inoltre raccomandato una particolare attenzione all'evoluzione del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), in particolare alla Sezione 702, la cui portata è stata ampliata dopo la riautorizzazione del Congresso statunitense. Alla luce di queste considerazioni, il Comitato ha suggerito che la prossima revisione del DPF avvenga entro tre anni o meno, al fine di garantire un continuo adeguamento alle esigenze di protezione dei dati personali nel contesto transatlantico.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Direttiva NIS2: le novità del decreto di recepimento in GU (2 ottobre 2024)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 230 del 01 ottobre 2024 il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione (anche nota come NIS2).

Fra i soggetti obbligati vi rientrano:

- le PA centrali (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire le PA locali in base ad una valutazione sul rischio di impatti significativi su attività sociali o economiche critiche in caso di perturbazione)
- le piccole e micro-imprese operanti in settori chiave
- tutti i soggetti privati che superano i massimali comunitari per le piccole imprese, ovvero oltre 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Commissione UE: Bozza del Codice di Buone Pratiche per i Fornitori di IA di Uso Generale (15 ottobre 2024)

La Commissione Europea ha pubblicato la prima bozza del Codice di buone pratiche per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale (IA) di uso generale, redatta da esperti indipendenti nominati per quattro gruppi di lavoro tematici.

Caratteristiche principali:

- **Collaborazione e feedback:** La bozza è stata sviluppata con il contributo dei fornitori di IA di uso generale e considera approcci internazionali. Ulteriori feedback sono richiesti per migliorare il Codice e guidare la sua evoluzione.
- **Principi guida e obiettivi:** Sono stati delineati i principi e gli obiettivi per fornire una direzione chiara e definire potenziali contenuti del Codice finale.
- **Trasparenza e copyright:** Regole dettagliate per i fornitori di modelli di IA generici, con un focus specifico sui rischi sistemici legati ai modelli più avanzati.

Elementi chiave del Codice:

- **Rischi sistemici:** Identificazione e tassonomia dei rischi sistemici, con misure di valutazione e mitigazione tecniche e di governance.
- **Proporzionalità:** Misure e KPI saranno adattati ai rischi e alle dimensioni dei fornitori, con opzioni semplificate per PMI e start-up.
- **Open-source:** Riconoscimento di esenzioni significative per i fornitori di modelli open-source.
- **Flessibilità:** Il Codice mira a bilanciare requisiti chiari con la capacità di adattarsi ai progressi tecnologici.

Questa prima bozza include domande aperte per stimolare il dibattito e definire gli obiettivi, le misure e i KPI della versione finale, riflettendo le disposizioni dell'AI Act e le esigenze di una tecnologia in continua evoluzione.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Direttiva NIS2: la gestione dei rischi IT e gli incidenti significativi (18 ottobre 2024)

La Commissione ha adottato le prime norme di attuazione relative alla Direttiva 2022/2555 (NIS2), che mira a garantire un elevato livello di sicurezza informatica nell'UE per entità operanti in settori critici, come energia, salute, trasporti, servizi digitali e pubblica amministrazione.

Punti chiave della Direttiva NIS2:

- Rafforzamento dei requisiti di sicurezza per le aziende.
- Gestione della sicurezza delle catene di approvvigionamento e dei fornitori.
- Semplificazione degli obblighi di segnalazione degli incidenti.
- Introduzione di misure di vigilanza e applicazione più rigorose.
- Armonizzazione dei regimi sanzionatori negli Stati membri.
- Promozione della cooperazione e condivisione di informazioni sulle crisi informatiche.

Le norme approvate oggi descrivono le misure di gestione del rischio di cybersecurity e definiscono i criteri per considerare un incidente "significativo", obbligando le aziende coinvolte a segnalarlo alle autorità. Si applicano a categorie specifiche come fornitori di servizi cloud, data center, mercati online, motori di ricerca e piattaforme social.

Gli Stati membri, il cui termine per recepire la Direttiva scadeva il 17 ottobre 2024, sono ora tenuti ad applicare le misure necessarie. Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Intelligenza artificiale: le implicazioni per la stabilità finanziaria (18 novembre 2024)

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un rapporto che analizza le implicazioni per la stabilità finanziaria dell'intelligenza artificiale (IA) nel settore finanziario. Il documento aggiorna un precedente studio del 2017, evidenziando i progressi recenti, i casi d'uso attuali e i benefici e rischi derivanti dall'adozione dell'IA.

Le istituzioni finanziarie utilizzano l'IA per ottimizzare le operazioni e garantire la conformità normativa, mentre l'IA generativa (GenAI) sta aprendo nuove opportunità, come la sintesi di documenti e la generazione automatica di codici. Sebbene molti attori siano cauti, l'interesse per la tecnologia resta alto, e le autorità finanziarie la impiegano per migliorare la vigilanza.

I vantaggi dell'IA includono una maggiore efficienza operativa, personalizzazione dei prodotti e miglioramento della gestione dei dati. Tuttavia, l'adozione dell'IA può anche esporre il sistema finanziario a vulnerabilità, come la dipendenza da fornitori esterni, rischi informatici e la possibilità di frodi.

Il rapporto suggerisce che i quadri normativi esistenti siano potenzialmente insufficienti per affrontare i rischi legati all'IA, invitando a migliorare la raccolta dei dati e a sviluppare nuove politiche e regolamentazioni per monitorare l'adozione dell'IA in modo sicuro e sostenibile.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il Regolamento sulla ciberresilienza in Gazzetta UE (20 novembre 2024)

Pubblicato il 20 novembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo ai requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali (Cyber Resilience Act).

Il Regolamento si applica ai prodotti con elementi digitali che prevedono una connessione dati diretta o indiretta a dispositivi o reti, e definisce:

- Norme di mercato per garantire la cibersecurity dei prodotti.
- Requisiti essenziali di cibersecurity per progettazione, sviluppo e produzione, con obblighi per gli operatori economici.
- Gestione delle vulnerabilità, con requisiti per i fabbricanti per il periodo di utilizzo previsto dei prodotti.
- Norme di vigilanza e applicazione, incluse attività di monitoraggio e enforcement.

Il Regolamento modifica i Regolamenti (UE) n. 168/2013, 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2020/1828.

Entrata in vigore: 20 giorni dalla pubblicazione in GUUE; applicazione a partire dall'11 dicembre 2027.

CYBERSECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il Cyber Solidarity Act approvato dal Consiglio UE (2 dicembre 2024)

Il 2 dicembre 2024, il Consiglio dell'UE ha adottato due regolamenti per rafforzare la cybersicurezza: il Cyber Solidarity Act e una revisione del Cybersecurity Act (CSA) del 2019.

Il Cyber Solidarity Act introduce un sistema paneuropeo di allerta con hub nazionali e transfrontalieri che utilizzano tecnologie avanzate come intelligenza artificiale per rilevare minacce e condividere avvisi. Prevede inoltre un meccanismo di emergenza per migliorare la risposta agli incidenti e una riserva di servizi privati pronti a intervenire in caso di emergenze significative. Infine, istituisce un sistema di revisione per valutare l'efficacia delle azioni intraprese.

Le modifiche al CSA permettono di introdurre schemi di certificazione europei per i servizi di sicurezza gestiti, come gestione degli incidenti e audit di sicurezza, aumentando la qualità e la comparabilità dei servizi e prevenendo la frammentazione del mercato interno. Questi regolamenti, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, entreranno in vigore 20 giorni dopo, contribuendo a potenziare la resilienza informatica dell'Unione.

Registro accordi contrattuali fornitori ICT: bocciatura degli standard DORA (15 ottobre 2024)

Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno espresso un parere in merito alla decisione della Commissione Europea di respingere la bozza degli Implementing Technical Standards (ITS) relativa ai registri delle informazioni sugli accordi contrattuali delle entità finanziarie con fornitori terzi di servizi ICT, come previsto dal Digital Operational Resilience Act (DORA). La Commissione ha motivato il rigetto ritenendo necessario introdurre, oltre al LEI (Legal Entity Identifier), anche l'EUID (European Unique Identifier) per identificare i fornitori registrati nell'UE.

Nel loro parere, le ESAs manifestano preoccupazioni sull'impatto operativo e sulla fattibilità delle modifiche proposte. Esse osservano che l'introduzione dell'EUID, pur essendo uno strumento gratuito per le imprese registrate nell'UE, comporterebbe un incremento degli oneri amministrativi per le entità finanziarie e potrebbe complicare la gestione e l'accesso ai dati. La coesistenza di due identificatori, secondo le autorità, rischia di generare inefficienze, peggiorare la qualità delle informazioni registrate e rallentare la designazione dei fornitori terzi di servizi ICT critici (CTPP). Le autorità sottolineano come l'utilizzo esclusivo del LEI, laddove disponibile, offrirebbe maggiore uniformità e semplicità nella gestione dei registri, specialmente nei gruppi multinazionali. Tuttavia, qualora la Commissione intenda mantenere l'EUID, sarà necessario apportare ulteriori adeguamenti alla bozza di ITS per assicurarne l'applicabilità pratica.

Il parere include inoltre suggerimenti per il miglioramento della bozza di ITS, sulla base delle osservazioni raccolte durante un esercizio di simulazione (dry run) condotto con le entità finanziarie. Le ESAs raccomandano che la Commissione prenda una decisione tempestiva sull'uso degli identificatori, evidenziando la necessità di un rapido recepimento della bozza di ITS, fondamentale per consentire la designazione dei CTPP entro il 2025. Infine, le autorità invitano le entità finanziarie a intensificare gli sforzi di preparazione per garantire la presentazione dei registri di informazioni alle autorità competenti nella prima metà del 2025, contribuendo a una transizione ordinata verso il nuovo quadro normativo previsto dal DORA.

DORA e Solvency II: aspettative EIOPA su vigilanza delle piccole assicurazioni (14 novembre 2024)

L'EIOPA ha pubblicato un parere sull'impatto delle modifiche alle soglie dimensionali della Direttiva Solvency II in relazione all'applicazione del Digital Operational Resilience Act (DORA). L'aumento delle soglie previsto dalla revisione di Solvency II potrebbe esentare un numero maggiore di piccole imprese di assicurazione e riassicurazione dalla disciplina Solvency II, a seconda dei recepimenti nazionali. Tuttavia, tali imprese sarebbero comunque soggette agli obblighi del Regolamento DORA a partire dal 17 gennaio 2025, prima dell'entrata in vigore delle modifiche a Solvency II. EIOPA sottolinea che questa situazione di disallineamento temporale comporterebbe oneri amministrativi e costi sproporzionati per le piccole imprese, senza contribuire in modo significativo agli obiettivi di DORA. Ritiene quindi che questa applicazione temporanea del regolamento sia eccessivamente gravosa per le entità interessate.

Per risolvere il problema, EIOPA invita la Commissione Europea a intervenire per armonizzare le normative, utilizzando le disposizioni dell'art. 9a del Regolamento EIOPA, e raccomanda che le autorità nazionali competenti evitino di dare priorità alla vigilanza sull'adempimento di DORA da parte di queste piccole imprese durante il periodo transitorio. Questa misura consentirebbe di ridurre gli sforzi di conformità sproporzionati, preservando l'equilibrio tra gli obiettivi regolamentari e i costi sostenuti dalle imprese.

DORA e fornitori ICT: Registro degli accordi contrattuali in Gazzetta Ufficiale (2 dicembre 2024)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956, che stabilisce norme tecniche di attuazione del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) in relazione ai modelli standard per i registri delle informazioni sugli accordi contrattuali con fornitori terzi di servizi ICT. Il regolamento disciplina le modalità con cui le entità finanziarie devono documentare e gestire tali registri, al fine di garantire un'efficace supervisione e una gestione adeguata dei rischi informatici. I registri rappresentano uno strumento essenziale per la vigilanza delle autorità competenti, il monitoraggio delle catene di fornitura ICT e la designazione dei fornitori critici di servizi ICT (CTPP) da parte delle ESAs. Le entità finanziarie sono tenute a registrare non solo gli accordi contrattuali diretti con i fornitori terzi, ma anche i subappalti critici, concentrandosi su quei fornitori la cui interruzione potrebbe compromettere la continuità operativa e la sicurezza dei servizi. Il regolamento consente alle entità appartenenti a un gruppo di adottare un registro unico a livello consolidato, riducendo così i costi amministrativi. Per garantire trasparenza e uniformità, è richiesto l'utilizzo di identificativi standardizzati per i fornitori, quali il LEI (Legal Entity Identifier) o l'EUID (European Unique Identifier), con l'obbligo di utilizzare esclusivamente il LEI per i fornitori stabiliti in paesi terzi. La struttura dei registri, tecnologicamente neutrale, sarà organizzata mediante modelli relazionali che collegano informazioni chiave, come l'identificativo dell'accordo contrattuale, il tipo di servizi ICT e le funzioni essenziali supportate. Tale approccio consentirà alle autorità di vigilanza un monitoraggio efficace degli accordi contrattuali, contribuendo a migliorare la resilienza operativa delle entità finanziarie e dei loro fornitori critici di servizi ICT. Questo regolamento mira a promuovere la trasparenza, la comparabilità e una supervisione coerente degli accordi contrattuali ICT in tutta l'Unione Europea, rafforzando la gestione dei rischi informatici e l'efficienza delle operazioni di vigilanza.

DORA e registri accordi contrattuali ICT: gli esiti dell'esercizio di Dry run ESAs (17 dicembre 2024)

Le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato una relazione sintetica sui risultati dell'esercizio di Dry Run 2024, condotto per testare i processi di rendicontazione dei registri degli accordi contrattuali con fornitori terzi ICT, come previsto dal Regolamento DORA. Questo esercizio, avviato ad aprile 2024, ha offerto alle entità finanziarie l'opportunità di prepararsi alla prima rendicontazione ufficiale, prevista per il 2025, quando i registri saranno utilizzati per la designazione dei fornitori critici di servizi ICT terzi (CTPP). Dai registri presentati da quasi 1.000 entità finanziarie nell'UE, il 6,5% ha superato tutti i controlli di qualità dei dati, mentre il 50% non ha superato meno di 5 dei 116 controlli previsti. Nonostante questi risultati, le autorità sono fiduciose che con ulteriori sforzi il settore sarà in grado di raggiungere standard di qualità adeguati entro il 2025. Per supportare le entità finanziarie, le autorità hanno fornito strumenti e risorse, tra cui modelli di registri, una bozza di modello dei punti di dati, una tassonomia per la rendicontazione e strumenti per la conversione dei dati nel formato richiesto. Inoltre, hanno organizzato workshop, risposto a domande attraverso una hotline via e-mail, e fornito feedback specifici sulla qualità dei dati.

Nel novembre 2024, le autorità hanno pubblicato un elenco di regole di convalida e una rappresentazione visiva del modello di dati, che saranno incluse in un pacchetto tecnico di rendicontazione aggiornato. Questi materiali, insieme alle lezioni apprese durante l'esercizio, dovrebbero essere attentamente esaminati da tutte le entità finanziarie, incluse quelle che non hanno partecipato al Dry Run, per prepararsi al meglio alla rendicontazione ufficiale del 2025.

Comunicazione Banca d'Italia sugli obblighi DORA (23 dicembre 2024)

La Banca d'Italia, con una comunicazione del 23 dicembre 2024, ha sottolineato l'importanza per gli operatori finanziari di conformarsi al Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), che entrerà in vigore il 17 gennaio 2025. Questo regolamento europeo mira a uniformare le norme sulla resilienza operativa digitale, rafforzando la gestione dei rischi ICT nel settore finanziario.

La comunicazione è indirizzata a una vasta gamma di intermediari vigilati, tra cui banche non significative, imprese di investimento, gestori di fondi, istituti di pagamento e di moneta elettronica, emittenti di token collegati ad attività, fornitori di servizi per crypto-attività e prestatori di servizi di crowdfunding. Sono esclusi i soggetti non rientranti nell'ambito del Regolamento DORA.

La Banca d'Italia invita gli intermediari a valutare il proprio stato di conformità rispetto ai requisiti di DORA e a svolgere un'autovalutazione del framework di gestione del rischio ICT. I risultati di tale analisi dovranno essere trasmessi alla Vigilanza entro il 30 aprile 2025. È stato inoltre annunciato che ulteriori dettagli sull'attuazione nazionale di DORA saranno forniti attraverso una specifica comunicazione futura.

Questo intervento mira a garantire l'allineamento degli operatori italiani alle nuove normative europee, promuovendo una maggiore resilienza digitale e una gestione efficace dei rischi informatici nel sistema finanziario.

DORA

DORA: istruzioni Banca d'Italia per la segnalazione degli incidenti ICT (27 dicembre 2024)

Banca d'Italia ha pubblicato le istruzioni operative relative al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) per la segnalazione di gravi incidenti ICT e di minacce informatiche significative. A partire dal 17 gennaio 2025, le entità finanziarie saranno obbligate a segnalare tempestivamente tali eventi alla Banca d'Italia tramite la piattaforma INFOSTAT. Le entità interessate includono banche, imprese di investimento, gestori di fondi, istituti di pagamento (IP), istituti di moneta elettronica (IMEL), emittenti di token collegati ad attività, fornitori di servizi per cripto-attività e prestatori di servizi di crowdfunding. Per alcune categorie, come banche, IP, IMEL e fornitori di servizi di informazione sui conti, l'obbligo di segnalazione si estende anche agli incidenti operativi e relativi alla sicurezza dei pagamenti.

Le segnalazioni di gravi incidenti ICT sono obbligatorie, mentre quelle relative a minacce informatiche significative sono volontarie. Le istruzioni operative e la modulistica fornita dalla Banca d'Italia sono state concepite per facilitare la raccolta e la comunicazione delle informazioni necessarie, garantendo che gli operatori possano adempiere agli obblighi normativi in modo efficiente e conforme.

DORA

DORA: i chiarimenti Banca d'Italia per l'attuazione (30 dicembre 2024)

Banca d'Italia, con la Comunicazione del 30 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti sulle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), relativo alla resilienza operativa digitale del settore finanziario. I principali aspetti affrontati includono la collocazione della funzione di controllo dei rischi ICT, che deve essere adeguatamente strutturata e indipendente; l'obbligo di comunicare tempestivamente all'autorità competente gli accordi contrattuali relativi all'uso di servizi ICT per funzioni essenziali o importanti; la segnalazione di gravi incidenti ICT e minacce informatiche significative tramite la piattaforma INFOSTAT; e l'esecuzione di test avanzati di penetrazione basati sulle minacce (Threat-Led Penetration Test), necessari per valutare la resilienza delle entità alle minacce informatiche.

Questa comunicazione segue quella del 23 dicembre 2024, in cui la Banca d'Italia aveva richiesto agli intermediari vigilati di effettuare un'autovalutazione del proprio sistema di gestione dei rischi ICT. Tale autovalutazione, che deve essere approvata dall'organo di amministrazione con il coinvolgimento delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello, dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia entro il 30 aprile 2025. Questi interventi confermano l'attenzione della Banca d'Italia verso l'implementazione del Regolamento DORA, promuovendo una gestione strutturata dei rischi ICT per garantire la resilienza operativa digitale e rafforzare la sicurezza nel settore finanziario.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Formazione degli investitori sui cripto-asset: rapporto IOSCO (9 ottobre 2024)

IOSCO ha pubblicato il rapporto finale sulla formazione degli investitori in materia di cripto-asset, analizzando il comportamento e le esperienze degli investitori al dettaglio, emersi da un sondaggio condotto tra i membri del Comitato per gli investitori al dettaglio (C8). Gli investitori sono attratti dai cripto-asset principalmente per FOMO ("paura di perdere l'occasione"), basso costo di ingresso e consigli di amici o social media. Il rapporto evidenzia i rischi associati agli investimenti in cripto-asset, tra cui alta volatilità, mancanza di tutele legali, e l'esposizione a truffe, spesso promosse sui social media.

Il documento offre suggerimenti per migliorare l'educazione degli investitori, come promuovere la consapevolezza dei rischi, diffidare delle promozioni su social media, comprendere le tutele fornite dai quadri normativi locali e adottare un approccio consapevole alla gestione degli investimenti in cripto-asset. L'educazione al rischio e alla pianificazione finanziaria è considerata essenziale per proteggere gli investitori e prevenire perdite significative.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Crypto-asset, tokenizzazione e resilienza informatica: rapporti FSB (22 ottobre 2024)

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato una lettera del presidente Klaas Knot indirizzata ai ministri delle Finanze e ai governatori delle banche centrali del G20 in preparazione alla riunione del 23-24 ottobre. La comunicazione evidenzia il lavoro dell'FSB su innovazioni finanziarie come crypto-asset e tokenizzazione, nonché sulla resilienza operativa e informatica, richiamando l'attenzione sui rischi legati all'elevato indebitamento, alla leva finanziaria non bancaria e alle interconnessioni tra mercati degli asset e del credito.

Un rapporto dell'FSB analizza la tokenizzazione, ovvero l'uso della distributed ledger technology (DLT) per digitalizzare asset. Sebbene questa pratica possa migliorare efficienza e accesso ai mercati, presenta rischi per la stabilità finanziaria, soprattutto se utilizzata per creare prodotti complessi e poco trasparenti. Il documento sottolinea la necessità di migliorare il monitoraggio e colmare le lacune regolamentari per affrontare queste vulnerabilità.

Parallelamente, l'FSB ha presentato un aggiornamento sulla Crypto-Asset Policy Implementation Roadmap, evidenziando i progressi delle giurisdizioni nell'attuazione delle politiche per i crypto-asset. Tuttavia, persistono criticità, come la mancanza di regolamentazioni complete per gli emittenti di crypto-asset e le stablecoin, nonché sfide derivanti dalle attività transfrontaliere, in particolare nelle giurisdizioni offshore. L'FSB invita le autorità globali ad accelerare l'adozione del quadro normativo, segnalando che la non conformità rischia di compromettere gli sforzi per garantire la stabilità finanziaria.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Emittenti di cripto attività “significativi”: procedura EBA (22 ottobre 2024)

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la decisione EBA/DC/558, che definisce le procedure per la valutazione della significatività degli asset-referenced tokens (ART) e degli e-money tokens (EMT), nonché per il trasferimento delle responsabilità di vigilanza e l’istituzione dei collegi di vigilanza per gli ART e gli EMT significativi. Questa decisione si basa sul Regolamento EBA e sul MiCAR, che stabilisce che EBA valuti e gestisca la vigilanza sugli emittenti di ART ed EMT significativi.

La vigilanza diretta sugli emittenti di ART significativi spetta all’EBA, mentre per gli EMT significativi emessi da istituti di moneta elettronica, è prevista una supervisione condivisa con le autorità nazionali. L’EBA potrà richiedere informazioni, condurre ispezioni e imporre sanzioni. La decisione introduce un calendario armonizzato per la segnalazione dei dati e modelli procedurali per agevolare la collaborazione tra EBA e le autorità nazionali competenti.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Vigilanza MICAR: le competenze di Banca d'Italia e Consob (29 ottobre 2024)

Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato un documento informativo che delinea le rispettive competenze nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della normativa MiCAR, come stabilito dal Regolamento (UE) 2023/1114 e dal D. Lgs. n. 129/2024, nonché dal Regolamento (UE) 2023/1113 relativo ai trasferimenti di fondi e cripto-attività (TFR recast). Competenze di Consob: Vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli emittenti di token di riferimento (ART) e dei fornitori di servizi di cripto-attività (CASP), oltre che sulla tutela dei possessori di cripto-attività.

Supervisione sui requisiti per la gestione di piattaforme di negoziazione di cripto-attività e connessi profili organizzativi.

Controllo sull'offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di cripto-attività diverse dagli ART ed EMT (crypto other-than). Prevenzione e contrasto agli abusi di mercato relativi alle cripto-attività.

Interventi sui prodotti (product intervention) relativi ad ART e crypto other-than, per garantire la tutela degli investitori e la stabilità dei mercati.

Contrasto alla fornitura di servizi su cripto-attività e all'offerta pubblica di crypto other-than senza le necessarie autorizzazioni o documenti (white paper). Competenze di Banca d'Italia: Vigilanza prudenziale e gestione delle crisi per gli emittenti di ART, EMT e CASP.

Supervisione della trasparenza, correttezza e tutela dei possessori di EMT.

Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) per CASP e intermediari bancari e finanziari che operano come emittenti di ART e EMT.

Interventi sui prodotti (product intervention) relativi a EMT e, in caso di necessità per la stabilità finanziaria, sugli ART e crypto other-than. Sorveglianza esclusiva sul sistema dei pagamenti, ai sensi dell'art. 146 del TUB.

In aggiunta, il Regolamento TFR-recast estende agli scambi in cripto-attività gli obblighi di tracciabilità applicabili ai trasferimenti in valuta legale, includendo i CASP tra gli intermediari sottoposti a vigilanza AML/CFT. Questo rafforza le misure di prevenzione contro operazioni sospette e il riciclaggio di denaro.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

MICAR: formati, modelli e procedure per la vigilanza (26 novembre 2024)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545, che stabilisce norme tecniche per l'attuazione del Regolamento MICAR (UE) 2023/1114, riguardante la vigilanza sugli emittenti e i fornitori di servizi legati alle cripto-attività. Questo regolamento fornisce procedure standardizzate per favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, al fine di garantire una supervisione efficace e coordinata delle cripto-attività.

Il Regolamento istituisce modelli uniformi per richieste di assistenza, conferme di ricevimento e risposte, garantendo una gestione efficiente e tempestiva. Lo scambio di informazioni avverrà principalmente per iscritto, con possibilità di comunicazioni orali in situazioni urgenti, ad esempio per prevenire danni significativi agli investitori o alla stabilità del sistema finanziario. Inoltre, è disciplinata la trasmissione volontaria di informazioni, quando un'autorità ritenga che tali dati possano essere utili ad altre autorità, a condizione che vi sia una base giuridica valida per tale condivisione. Le richieste di assistenza dovranno includere dettagli sufficienti per facilitare una gestione rapida ed efficace da parte dell'autorità destinataria.

Il Regolamento mira a garantire riservatezza e protezione dei dati personali nello scambio di informazioni e nella cooperazione tra autorità, prevedendo un approccio coordinato per rafforzare la vigilanza sui fornitori di servizi di cripto-attività e mitigare rischi potenziali, come insolvenze o pratiche non conformi.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

White paper cripto-attività: in GU UE i modelli conformi a MICAR (3 dicembre 2024)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 del 29 novembre 2024, che definisce norme tecniche per i moduli, i formati e i modelli standard dei White Paper sulle cripto-attività, previsti dal Regolamento MICAR (UE) 2023/1114. Il White Paper sulle cripto-attività è un documento che fornisce informazioni chiave su emittenti, offerenti, progetti finanziati, tecnologia sottostante e rischi associati. Per agevolare la comparabilità e la fruibilità, i White Paper dovranno essere redatti in formato leggibile meccanicamente utilizzando il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language) e pubblicati in sezioni dedicate sui siti web degli emittenti. Saranno leggibili anche dall'uomo grazie alla tecnologia Inline XBRL che integra markup XBRL nei documenti XHTML.

Il regolamento introduce misure per ridurre gli oneri di conformità:

- L'utilizzo di un codice identificativo della persona giuridica (LEI) evita la duplicazione di informazioni già disponibili (es. forma giuridica, sede legale, identità della società madre).
- L'inclusione di un identificativo del token digitale valido elimina la necessità di ripetere informazioni ricavabili dal registro della Digital Token Identifier Foundation.

La standardizzazione è sostenuta da una tassonomia armonizzata per l'uso di XBRL. Per consentire l'adeguamento, l'applicazione dei requisiti relativi ai White Paper leggibili meccanicamente è stata posticipata di 12 mesi.

Gli emittenti pubblicheranno i White Paper conformi agli articoli 6, 19 e 51 del MICAR e ai relativi allegati a partire dalla data di applicazione delle disposizioni pertinenti. Il regolamento si basa su norme tecniche elaborate da ESMA in collaborazione con EBA.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

Libro bianco sui crypto-asset: le linee guida ESAs (10 dicembre 2024)

EBA, EIOPA e ESMA hanno pubblicato delle linee guida congiunte per uniformare la classificazione regolamentare dei crypto-asset ai sensi del Regolamento MiCAR (2023/1114/UE).

Queste linee guida, in linea con l'articolo 97 del MiCAR, stabiliscono come deve essere strutturata la spiegazione che accompagna il "white paper" dei crypto-asset e forniscono anche pareri legali sulla qualificazione dei token. Il Regolamento MiCAR prevede che le ESAs emettano linee guida per chiarire la classificazione dei crypto-asset, con l'obiettivo di garantire un approccio uniforme in tutta l'UE. Le linee guida includono un test standardizzato per la classificazione, modelli per la comunicazione della classificazione alle autorità di vigilanza e indicazioni su come trattare i token, come gli ART (asset-referenced tokens) e gli EMT (electronic money tokens). Le linee guida stabiliscono che il white paper per l'emissione di ART debba essere accompagnato da un parere legale che spieghi la classificazione del crypto-asset, confermando che non si tratta né di un EMT né di un crypto-asset escluso dal MiCAR. Analogamente, i crypto-asset che non rientrano nelle categorie ART o EMT devono fornire una spiegazione della loro classificazione.

L'obiettivo di queste linee guida è garantire una classificazione coerente per migliorare la protezione dei consumatori, ridurre i rischi di arbitraggio normativo e favorire condizioni di parità nel mercato europeo. Le linee guida entreranno in vigore tre mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni nelle lingue ufficiali dell'UE.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

MiCAR: gli ultimi standard tecnici ed orientamenti ESMA (17 dicembre 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un pacchetto di standard tecnici e linee guida per l'attuazione del Regolamento 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR), volto a garantire una supervisione efficace, la protezione degli investitori e la prevenzione degli abusi di mercato. Tra i principali interventi, sono stati introdotti sistemi e procedure per prevenire e rilevare abusi di mercato nei cripto-asset, modelli per la segnalazione di sospetti abusi e strumenti per il coordinamento tra le autorità competenti.

Le linee guida includono, inoltre, chiarimenti sull'applicazione restrittiva dell'esenzione per la sollecitazione inversa e requisiti di idoneità per i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP), allineati a MiFID II, per garantire raccomandazioni adeguate e gestione appropriata dei portafogli. Viene disciplinata la protezione dei clienti nei trasferimenti di cripto-asset e definita una maggiore chiarezza sui confini tra l'applicazione di MiCAR e altri quadri normativi, come MiFID II. Sono anche stati stabiliti principi semplificati per la gestione dei rischi ICT per soggetti non coperti dagli standard di resilienza operativa previsti da MiCAR e DORA. Le linee guida saranno tradotte nelle lingue ufficiali dell'UE e applicate tre mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni. Le bozze di norme tecniche (RTS) sono state presentate alla Commissione europea per l'adozione.

BLOCKCHAIN AND CRYPTOASSETS

MiCAR: linee guida EBA sui requisiti di segnalazione (18 dicembre 2024)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le linee guida definitive sui requisiti di segnalazione previsti dal Regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCAR). Queste linee guida sono volte a garantire che le autorità competenti ricevano informazioni comparabili per supervisionare la conformità degli emittenti alle norme MiCAR e fornire a EBA i dati necessari per condurre la valutazione annuale della significatività prevista dal regolamento.

Le linee guida mirano a colmare le lacune nei dati di segnalazione, promuovere una convergenza nella vigilanza, facilitare un approccio armonizzato tra gli Stati membri e garantire condizioni di parità nel mercato unico. Includono modelli e istruzioni standard che gli emittenti dovranno utilizzare per raccogliere dati dai fornitori di servizi di criptovalute (CASP), in linea con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902. Specificamente, le linee guida si applicano agli emittenti di token di riferimento agli asset (ART) e di token di moneta elettronica (EMT), regolati da MiCAR, che stabilisce requisiti normativi per la loro offerta, ammissione alla negoziazione e fornitura di servizi correlati nell'UE. Questi requisiti includono obblighi di autorizzazione, condotta, requisiti prudenziali e segnalazione di specifici dati alle autorità competenti.

Sviluppate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento istitutivo di EBA, le linee guida si rivolgono alle autorità competenti e agli emittenti di ART ed EMT, specificando i modelli da utilizzare e i dati da trasmettere per garantire la conformità ai requisiti di MiCAR.